

ALGORITMI

periodico
dell'associazione italiana informatori scientifici del farmaco

Anno IV - N. 6
Novembre-Dicembre 1986

Bimestrale - Sped. in Abb. Postale Gr. IV - 70%
Aut. Trib. FI N. 3114 del 16-3-83

Via F. Brunelleschi, 1 - 50123 Firenze
Tel. 055/284642

NUMERO SPECIALE

All' unanimità la linea associativa dai lavori del Consiglio Nazionale

Dalla relazione del Presidente il consuntivo dell'attività svolta
e la traccia per il programma 1987

La convocazione di questo Consiglio Nazionale rappresenta un atto dovuto per realizzare quanto previsto dall'art. 7 del nuovo Statuto e — in particolare — « per stabilire il programma annuale dell'Associazione e curare il perseguimento dei fini statutari, in armonia con le indicazioni date dal Congresso Nazionale ».

E poiché il Consiglio Nazionale è sostanzialmente composto da tutti i Presidenti di Sezione, che sono eletti direttamente dalle Assemblies sezionali, le sue decisioni dovranno essere l'espressione della volontà di ogni Sezione, cioè di tutti gli iscritti.

A nome dell'Esecutivo Nazionale dò, quindi, a Voi tutti il più cordiale benvenuto, esprimendoVi sin da ora il più vivo ringraziamento per l'impegno partecipativo, che certamente vorrete profondere durante i lavori di queste tre giornate riminesi.

Un vivo e particolare ringraziamento desidero inoltre rivolgere al Direttivo Sezionale di FO/RA che ha così attivamente contribuito ancora una volta — alla organizzazione di questa riunione.

Come avrete certamente rilevato dal programma dei lavori indicato nella lettera di convocazione, lo stesso inizia con questa relazione, che, pur non essendo prevista dallo Statuto, si è resa necessaria, a parere dell'Esecutivo per indicare alcune linee fondamentali di discussione e confronto.

Tale relazione, che abbiamo formulato collegialmente in Esecutivo, raccoglie, oltre alle indicazioni forniteci dalle Sezioni, anche alcuni argomenti che hanno caratterizzato l'attività dell'Esecutivo nel 1986 e che potrebbero influire sul futuro della nostra categoria e della nostra Organizzazione.

Conseguentemente, gli argomenti da discutere e sui quali confrontarsi diventeranno ancor più numerosi di quelli indicati nell'O.d.G.: il tempo a nostra disposizione è, invece, alquanto limitato.

Poiché è bene che tutti interveniate su ognuno di tali argomenti Vi prego di limitare al massimo la durata dei Vostri interventi, preordinandoli a mezzo dell'apposito modulo di richiesta che troverete nella cartella consegnataVi e che vorrete depositare presso la Presidenza del Consiglio Nazionale.

Il 1987 rappresenterà per tutti gli IMS un anno estremamente importante in quanto ci vedrà impegnati:

— nel tentativo di concretizzare l'obiettivo del riconoscimento giuridico della nostra professione;

— nel risolvere il proble-

sponibilità ed al volontariato di pochi, a qualsiasi livello della nostra Organizzazione!

A maggior ragione, occorre dunque essere uniti e partecipativi:

— aumentando tutti il nostro impegno;

— intervenendo ovunque e sempre in ogni processo in atto e risultando attenti ad ogni processo operativo in essere;

— contribuendo con ogni iniziativa ad evidenziare e chiarire il ruolo sociale che gli I.S. certamente svolgono;

— difendendo nel modo più deciso la nostra professione, alla quale crediamo ferma-

1. - UNITÀ DELLA CATEGORIA

L'Esecutivo Nazionale, nell'intento di realizzare l'auspicata azione unitaria di tutti gli Operatori del settore — ed avvalendosi della collaborazione dei Consigli Regionali — ha promosso numerosi incontri sia con i responsabili di altre Organizzazioni locali di I.S. (Cremona, Bergamo, Reggio Emilia, Varese), sia con i Collegi di Ascoli Piceno, Cuneo, Lamezia Terme, La Spezia, Napoli, Nuoro, Potenza e Trapani, confrontandosi sui vari problemi e ricercando i punti di intesa finalizzati all'obiettivo indicato. Tali incontri, come Vi è noto, hanno contribuito alla costituzione delle nuove

l'anno scorso, ha provveduto a convocare le assemblee sezionali per rendere edotti gli iscritti sulle risultanze congressuali. Non tutte le Sezioni hanno però finora normalizzato (a quanto ci risulta) la posizione dei rispettivi Direttivi sezionali, sulla base del nuovo Statuto, atto necessario al fine di garantire l'ottimale funzionamento del Consiglio Nazionale.

A molte di queste assemblee ho partecipato personalmente e sono grato ai Presidenti sezionali per avermene offerto l'opportunità. Sono infatti convinto che, solo partecipando alla vita delle Sezioni, confrontando con i Collegi le rispettive posizioni e tenuto conto delle realtà locali, si possa essere in grado di approfondire ogni problematica ed arricchirsi di quella esperienza vissuta (e non da tavolino) indispensabile per poter assolvere alle responsabilità che lo Statuto demanda all'Esecutivo Nazionale.

Ringrazio, pertanto, nuovamente i Presidenti che mi hanno invitato e mi scuso con quelli al cui invito non ho potuto aderire perché impegnato in altre sedi. Mi riprometto, però, di partecipare alle prossime Assemblee delle loro Sezioni, non appena le stesse avverranno e ne avrò ricevuta comunicazione.

Voglio comunque qui dire che ho percepito ovunque la certezza di una nuova vitalità sezionale, di una volontà comune, ferma e decisa, di operare perché gli obiettivi congressuali vengano perseguiti e raggiunti. Addito ad esempio i Collegi della Sezione di Savona/Imperia e di Torino, che con impegno e convinzione hanno reso possibile, con la attiva collaborazione di alcuni Collegi liguri e piemontesi, la ricostituzione della Sezione di CUNEO, che in poco tempo è già fra le Sezioni più vive per contributo di osservazioni e proposte.

Addito ancora ad esempio la Sezione di RARI, CANTUA, CZ/LAMEZIA TERME, FIRENZE, FORLÌ/RAVENNA, GENOVA, MESSINA, PESCA-

(segue a pag. 15)

IN PARLAMENTO ALTRE DUE PROPOSTE DI LEGGE,

oltre quella dell'on. Barontini, per l'ordinamento della nostra professione. La pubblicazione dei relativi testi (vedi inserto) ed il loro raffronto con la proposta di legge dell'on Garavaglia (pag. 3) ci costringe a rinviare al prossimo numero gli argomenti preannunciati.

ma del nostro rapporto con la Classe medica (che non può certamente considerarsi superabile con la sola acquisizione di un nostro status giuridico);

— nell'acquisire nuove possibilità di dialogo con la parte imprenditoriale, possibilità che saranno sicuramente maggiori se realizzeremo i due primi obiettivi e se continueremo a batterci per l'unità della categoria.

Dobbiamo, dunque, impegnarci ad elaborare proposte concrete, che tengano conto di queste realtà, prendendo atto che siamo agli inizi di un nuovo processo, che, sia pure ricco di contraddizioni e di difficoltà, ha in sé i presupposti indispensabili perché anche il futuro professionale di ciascuno di noi venga individuato ed affermato.

Non illudiamoci, però, che tutto venga risolto e presto. I tempi sono indubbiamente molto difficili ed i problemi da risolvere sono tanti e, come sempre, affidati alla di-

mente e proprio per questo,...

— battendoci perché la stessa sia sfondata da ogni situazione inquinante, che, nostro malgrado, non sempre ci consente di esprimerci come vorremmo;

— respingendo decisamente ogni posizione che intenda valutare ed esprimersi sull'informazione scientifica aziendale, tenendo conto solo del come oggi si svolge tale servizio;

— ricercando, soprattutto e sempre la verità, convinti che anche la vita degli I.S., in quanto tali, abbia un senso solo se vissuta con dignità, onestà ed orgoglio.

Per quanto riguarda l'attività svolta dall'Esecutivo Nazionale, lo stesso si è già riunito 6 volte quest'anno e, tenuto conto del mandato conferitogli dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 2-3 novembre '85, ha così operato:

Sezioni di CZ/LAMEZIA T., CUNEO, NAPOLI/3, NUORO, POTENZA e TRAPANI, che sono qui rappresentate dai rispettivi Presidenti, ai quali rivolgo il più cordiale « benvenuto fra noi ». Il Segretario Nazionale, d'accordo con l'Esecutivo, Vi chiederà fra poco di voler ratificare la costituzione delle suddette Sezioni.

La stessa cosa possiamo dire per quanto riguarda la adesione al nostro progetto associativo da parte delle Associazioni locali di Cremona e Varese e dei Collegi di Ascoli Piceno e La Spezia.

Sono lieto di porgere il « benvenuto » anche ai rappresentanti di queste realtà associative, che l'Esecutivo ha invitato ai lavori di questo Consiglio e che assumeranno le previste responsabilità statutarie con il 1° gennaio 1987.

2. - ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
La maggior parte delle Sezioni, aderendo all'invito rivolto loro sin dal precedente Consiglio Nazionale del-

IL PROGRAMMA ASSOCIATIVO

Le risultanze del lavoro delle quattro commissioni nominate dal Consiglio Nazionale e le altre delibere

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'A.I.S.F.

*Componenti
la Commissione:*

Bassano, Palmesino, Piccardi, Vallini.

Evidenziato che « il riconoscimento della personalità giuridica di una Associazione è materia regolata dal C.C. e conferisce all'Ente, che la ottiene, l'autorità di intervento presso gli associati a difesa degli stessi, il diritto ad interloquire con gli organismi competenti preposti (Ministeri, Enti pubblici, etc.), nonché l'autonomia patrimoniale » e che « la prassi per l'ottenimento di questo riconoscimento è soltanto burocratica e comporta l'emissione di un D.P.R. », la Commissione ha proposto al Consiglio Nazionale — che ha approvato — di autorizzare l'Esecutivo a promuovere tutte le iniziative necessarie finalizzate alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell'A.I.S.F., attraverso la quale:

— si conferirebbe alla Associazione una veste, che consentirebbe, nei confronti degli interlocutori istituzionali (ad es., il Ministero della Sanità) un « peso » nettamente superiore a quello di una Associazione volontaristica e non riconosciuta, quale è appunto l'A.I.S.F. in questo momento;

— il Ministero della Sanità — sulla base di un Elenco Nazionale depositato presso lo stesso ed aggiornato periodicamente dall'A.I.S.F. — potrebbe rilasciare agli associati un documento di riconoscimento, valido su tutto il territorio nazionale, legittimando il loro diritto di svolgere la propria attività presso tutte le struttu-

re sanitarie;

— sarebbe possibile accedere al finanziamento pubblico per iniziative di formazione ed aggiornamento professionali;

— sarebbe possibile, in un certo senso, « effettuare la prova generale » dei poteri di autonormazione e di giurisdizione disciplinare, conseguenti al riconoscimento giuridico della professione di informatore scientifico del farmaco attraverso l'istituzione di Ordini o Collegi, così come previsto dalle proposte di legge degli On.li Barontini, Muscardini e Pontello.

RAPPORTI CON LA CLASSE MEDICA

Componenti

la Commissione:

Cunico, Di Carlo, Labaquer, Lazzarini, Piccazzo, Rebella, Rossetti, Turco.

La Commissione, dopo aver esaminato i verbali delle Assemblee sezionali convocate in funzione del Consiglio Nazionale, con particolare riferimento ai rapporti con la Classe medica, ha constatato come gli stessi siano andati deteriorandosi nel tempo, sia per la insofferenza del medico alla continua e crescente pressione cui viene sottoposto dall'industria farmaceutica, sia per la mancata volontà del medico stesso di accentuare le finalità sociali del servizio di informazione scientifica sui farmaci, svolto tramite gli I.S., ponendosi di fronte ad esso in atteggiamento quasi sempre passivo o di sufficienza.

La Commissione ha comunque preso atto delle posizioni assunte in questi ultimi tempi da parte di molti Ordini provinciali dei Medici,

nonché dei vari Sindacati medici, che hanno denunciato tale situazione di degrado al Ministero della Sanità, alla Farmindustria, alla FNOOMM ed all'A.I.S.F., invitandoli ad operare, ciascuno, gli interventi di propria competenza; interventi che, a quanto risulta alla Commissione, solo l'A.I.S.F. ha finora operato nei confronti della Farmindustria e del Ministero della Sanità, oltre che della stessa FNOOMM, come testimonia il recente incontro ufficiale con il Dr. A. Pagni, Presidente della SIMG e responsabile, nell'ambito del Comitato Centrale, dell'aggiornamento professionale del medico.

La Commissione, nell'evidenziare quanto sopra al Consiglio Nazionale, ha invitato lo stesso — che ha approvato — ad autorizzare l'Esecutivo Nazionale a voler promuovere, possibilmente d'intesa con la FNOOMM, ogni iniziativa che recuperi la dignità professionale nel rapporto « medico-informatore scientifico », denunciando, nel contempo, al Ministero della Sanità — anche nell'ambito del Comitato per l'informazione scientifica — nonché alla Magistratura, ogni eventuale comportamento, accordo o quant'altro dovesse risultare in contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci, nonché con lo stesso Statuto dell'A.I.S.F.

RAPPORTI CON LA FARMINDUSTRIA

Componenti

la Commissione:

Califano, Colligiani, Gramuglio, Monticelli, Scordelletti.

La Commissione, nel denunciare lo stato di assoluto degrado cui è pervenuta l'attività degli informatori scientifici — così come unanimemente evidenziato dagli stessi nelle Assemblee sezionali tenutesi in tutta Italia in preparazione del Consiglio Nazionale — ha invitato lo stesso — che ha approvato — ad attribuire la responsabilità di tale situazione alle singole aziende farmaceutiche per il loro variegato comportamento: politica del co-marketing; concorrenza spietata; ampliamento organizzazioni esterne; maggioranza della frequenza annuale delle visite ai medici; richiesta sempre maggiore di un eccessivo numero di interviste giornaliere; uso generalizzato di omaggi, gadgets e « minutaglia » varia; continua offerta rivolta ai medici di cene, viaggi e soggiorni turistici, il tutto abbinato a pseudomanifestazioni di carattere scientifico; ricorso sempre più frequente alla pratica delle « sperimentazioni » a fini esclusivamente promozionali.

La Commissione ha, altresì, invitato il Consiglio Nazionale — che ha approvato — ad autorizzare l'Esecutivo Nazionale:

— a promuovere nuovi e più immediati incontri con la Farmindustria, miranti a superare in positivo tale situazione;

— a promuovere le opportune iniziative, in tutte le sedi competenti, volte a garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci, nonché a tutelare la dignità professionale degli informatori scientifici.

PROBLEMI CONTRATTUALI

Componenti

la Commissione:

Bandinelli, Filippi, Petulichio, Rampino, Riella.

Compito di questa Commissione era quello di proporre al Consiglio Nazionale — che le ha approvate all'unanimità — le strategie da seguire in materia di rinnovo contrattuale, gestione del CCNL, problema ENASARCO, contratti di consulenza e contratti di formazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Commissione ha anzitutto rilevato come il « profilo » concordato fra la FULC e la FARMINDUSTRIA, pur coinvolgendo gli I.S. sul piano della « promozione » e della « affermazione » dei farmaci sul mercato, ne evidenzia chiaramente le funzioni sociali sancite

dalle leggi e dai decreti vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci, affermando l'alta qualificazione professionale di questi lavoratori. Tutti gli I. S. dovranno, pertanto, sentirsi impegnati ad informare e sostenere le posizioni che saranno assunte dai CdF, in occasione delle contrattazioni aziendali che dovranno recepire in pieno tali principi e contestare con ogni mezzo qualsiasi diversa interpretazione. La Commissione ha, altresì, ribadito l'esigenza che l'A.I.S.F. continui ad operare, fra l'altro, affinché sia assicurata una sempre maggiore partecipazione degli I. S. alla vita sindacale, indispensabile perché ciascuno di noi sia in grado di contribuire ad una corretta gestione del contratto di lavoro.

La Commissione, nel ribadire la posizione associativa di sempre circa i contratti ENASARCO e quelli di consulenza, ha inoltre invitato l'A.I.S.F. a « salvaguardare, nelle sedi opportune, le situazioni preesistenti ed a recuperare quelle situazioni contributive negative, che penalizzano, sul piano previdenziale, molti colleghi ».

La Commissione ha, infine, condiviso le preoccupazioni espresse dalle Assemblee sezionali in merito alle sempre più frequenti assunzioni di I. S. con contratti di formazione ed ha invitato l'A.I.S.F. a voler promuovere ogni iniziativa finalizzata al superamento di tale problematica, che può incidere negativamente sulla occupazionalità nel settore e sulla qualità del lavoro degli I. S..

* Approvato il nuovo Regolamento interno;

* Individuata una rosa di Collegi per costituire la nostra delegazione all'UEADM (Labague, Marifoglou, Petri, Vallini, oltre ai membri dell'E.N.).

TESSERAMENTO 1987

Dallo Statuto:

Art. 24

... (Omissis) L'associato, che non abbia rinnovato l'adesione con il versamento dei contributi entro il 31 maggio, decade dall'appartenenza all'Associazione.

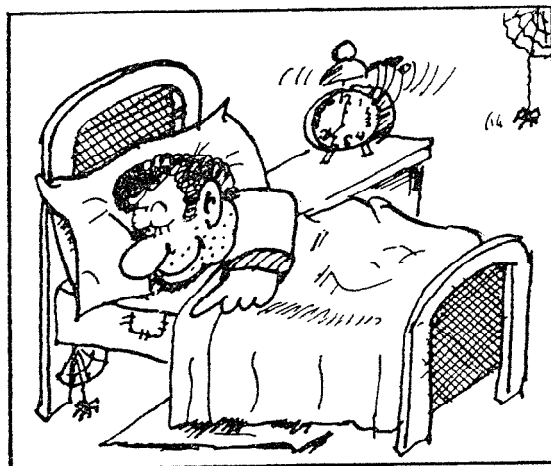
Art. 28

Tutti gli associati debbono corrispondere una quota di prima iscrizione ed una quota associativa annuale, le cui entità sono stabilite dal Consiglio Nazionale. La quota associativa può essere maggiorata, su decisione assembleare a livello sezionale, per dare alla Sezione quei mezzi che ne garantiscano un'opera associativa funzionale.

Sulla base di queste norme statutarie, il Consiglio Nazionale ha così stabilito l'ammontare delle due quote base 1987:

Quota di prima iscrizione	L. 10.000 (*)
Quota associativa	L. 20.000

(*) Tale quota deve essere versata anche da coloro che non hanno rinnovato la propria adesione nel 1986.



Svegliati! È già iniziato il tesseramento 1987

LA NOSTRA POSIZIONE SULLE QUATTRO PROPOSTE DI LEGGE

On. Barontini



On. Muscardini



On. Pontello



On. Garavaglia



Sono tutte finalizzate al riconoscimento giuridico della professione di Informatore scientifico del farmaco (I.S.F.).

I presupposti sono comuni alle tre proposte.

Per la tutela della pubblica salute sono indispensabili una corretta informazione scientifica sui farmaci ed un adeguato aggiornamento del medico. Tale servizio è oggi in gran parte assicurato dagli I.S.F., di cui la loro corresponsabilità e la delicatezza del loro ruolo cui occorre dare piena dignità professionale. Alla loro attività, del resto, è già attribuita una valenza pubblicitaria dai DD. MM. (23.6.81, 23.11.82 e 26.2.85) sulla disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci e dai DD. MM. (20.3.80 e 28.7.84) sul monitoraggio.

L'attività degli I.S.F. rappresenta, di fatto, una nuova professione non identificabile con nessuna di quelle cui si accede con il titolo accademico nelle discipline bio-mediche o chimico-farmaceutiche. Tali titoli di studio non rappresentano di per se stessi un requisito di abilitazione ma solo una condizione propedeutica all'esercizio di questa nuova professione di I.S.F.

Le tre proposte chiedono l'ordinamento della professione di I.S.F. con l'istituzione di Collegi o Ordini depositari della tenuta dell'Albo, della tutela del decoro professionale dell'I.S.F. e dei relativi poteri di autonormazione e di giurisdizione disciplinare. Viene così soddisfatta l'esigenza sia della Classe medica sia del cittadino di essere garantiti sul possesso da parte degli I.S.F. dei requisiti obbligatori per l'esercizio della relativa attività professionale.

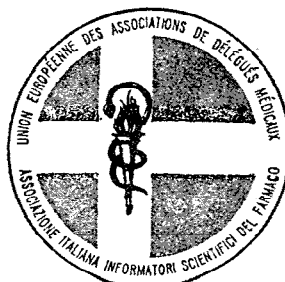
La nostra valutazione è nettamente positiva per ognuna delle tre proposte di legge, in quanto solo nella forma presentano delle differenze mentre nella sostanza sono del tutto convergenti nell'affermare in definitiva, per gli I.S.F., una piena dignità giuridica attraverso la quale offrire la massima garanzia in termini di etica e professionalità.

Sollecitando, quindi, le Autorità competenti ad assegnare al più presto le tre proposte — in sede referente — alla Commissione Igiene e Sanità alla Camera, dove siamo certi saranno agevolmente superate le suddette differenze, esprimiamo, a ciascuna delle tre proposte, il

SI

della nostra Associazione.

**un impegno
per il futuro di tutti
al di là
del nostro particolare**



Di dichiarata ispirazione FOFI, è ufficialmente finalizzata alla regolamentazione « del servizio di informazione scientifica sui farmaci nonché dell'attività degli informatori scientifici » (vedi presentazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto, la proposta Garavaglia ripropone sostanzialmente quanto già previsto dai noti DD.MM. in materia conservandone pregi e difetti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, parte dal presupposto che una pur adeguata base culturale degli I.S.F. « ...non è senza dubbio sufficiente a garantire che i contenuti orali (della informazione scientifica, n.d.r.) siano veritieri, precisi... » (vedi presentazione).

A garanzia della correttezza del messaggio dell'I.S.F., oltre al possesso del diploma di laurea in discipline bio-mediche o chimico-farmaceutiche, vengono previsti: l'obbligatorietà — per chi ne ha i requisiti — dell'iscrizione agli Ordini professionali di competenza (a seconda del tipo di laurea), un rapporto di dipendenza diretta e l'intervento del Ministero della Sanità presso gli Ordini professionali di appartenenza o presso le Commissioni (vedasi appresso) « qualora ravvisi comportamenti (segnalati da chi? n.d.r.) da parte dell'I.S.F. che appaiono contrastanti con le disposizioni fissate dalla presente legge » (vedi testo, Art. 8).

Dulcis in fundo: « ... al fine di esercitare il controllo sull'attività degli I.S.F. non iscritti negli Ordini professionali » (vedi testo, Art. 13) — perché non laureati o laureati in discipline diverse da quelle previste — si prevede la costituzione, a livello provinciale o interprovinciale, di particolari Commissioni presiedute da un magistrato di tribunale.

Alla proposta Garavaglia, che giudichiamo inaccettabile in quanto negazione non solo del concetto stesso di professionalità ma anche della dignità e coscienza dell'uomo, esprimiamo il

NO

della nostra Associazione.

FIRMATA L'IPOTESI DI ACCORDO PER IL CCNL - CHIMICI

Mentre rimandiamo al prossimo numero l'esame dettagliato delle novità contrattuali, proponiamo intanto un quadro sintetico di raffronto

Come eravamo

6° livello

« Addetti alla informazione medico scientifica che operino con rapporto di lavoro subordinato ».

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.



Come avremmo voluto essere

7° livello

« L'I.S. del farmaco è un lavoratore ad alta qualificazione professionale, che svolge la attività di informazione e monitoraggio sulle caratteristiche farmacologiche e cliniche del farmaco, per un corretto uso dello stesso, in autonomia e responsabilità decisionale e operativa, nella zona di sua competenza. »

L'attività dell'I.S. deve ispirarsi ed uniformarsi ai principi contenuti nelle leggi vigenti, senza implicazioni di carattere commerciale ».

Profilo proposto dal Consiglio Nazionale AIISF a Terni nell'Ottobre 1984 (Algoritmi, Anno II - N. 5) e sostenuto dall'Associazione in ogni successiva circostanza.

Come ci avrebbero voluto

7° livello (*)

L'Informatore Tecnico Scientifico, che opera con rapporto di lavoro subordinato, è addetto all'attività di informazione scientifica presso i medici, gli operatori e le strutture sanitarie e cura l'introduzione e lo sviluppo sul mercato dei farmaci prodotti dall'azienda.

L'I.T.S. illustra le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci al fine di assicurarne il corretto impiego.

Riferisce all'azienda le eventuali informazioni ricevute nelle interviste presso i medici; risponde dell'andamento delle vendite — coerentemente con la politica di marketing dell'azienda — anche ai fini dell'accertamento della reperibilità dei prodotti nel ciclo distributivo.

L'I.T.S., nello svolgimento della sua attività, opera avvalendosi del materiale, degli strumenti e di tutte le iniziative e disposizioni che, nel rispetto delle norme di legge, vengono predisposte dall'azienda.

Sulla base delle politiche aziendali e in armonia con le direttive che, attraverso i superiori, gli vengono impartite, organizza la sua attività lavorativa, tenendo conto di criteri di economicità e di produttività aziendale.

(*) Per i nuovi assunti, senza esperienza di lavoro, 6° livello per due anni, poi il 7°.

Come siamo col nuovo CCNL

7° livello (*)

Informatore Scientifico del farmaco:

Lavoratore ad alta qualificazione professionale che svolge, secondo le direttive aziendali ed in armonia con le normative vigenti (Leggi - DDMM ecc.) attività di informazione scientifica presso i medici, illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci al fine di assicurarne il corretto impiego, riferendo all'azienda le osservazioni registrate nell'uso dei medesimi, che emergono dal colloquio con gli operatori sanitari. Partecipa coerentemente con le politiche aziendali alla promozione ed affermazione dei prodotti sul mercato.

Declaratoria

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, o che svolgono funzione equipollente per importanza, responsabilità e delicatezza.

(*) Per i nuovi assunti, senza esperienza di lavoro nel settore, 6° livello per i 4 mesi del periodo di prova, poi il 7°.

Bilancio Associativo 1985

RENDICONTO DI GESTIONE DAL 1/1/1985 AL 31/12/1985

ENTRATE

— Fondi a disposizione da CCB 1984	L. 14.564.091
— Interessi attivi su CCB 1984	L. 3.118.530
— Fondi a disposizione da CCP 1984	L. 433.443
— Da CCP per quote associative al netto delle spese di commissione	L. 97.500.000
— Pubblicità su Algoritmi	L. 4.187.435
— Da sezioni TV/BL e GR per quote associative	L. 1.035.000
— Estinzione fondo cassa Mortilla/Brando	L. 1.000.000
— Contributo Sez. FI per arredamento Sede Via Brunelleschi	L. 2.000.000
— Reintegri quote famil. albergo Rimini	L. 916.000
— Estinzione conto di credito PP.TT.	L. 548.000
— Arrotondamenti bancari su assegni	L. 11

Totale Entrate L. 125.302.510

Partite di giro

— Anticipazioni a Esecutivo Nazionale	L. 4.000.000
---	--------------

TOTALE L. 129.302.510

SITUAZIONE AL 31.12.1985

ATTIVITA'

— Anticipazioni a Esecutivo Nazionale	L. 4.000.000
— Attivo su CCB	L. 8.900.349
— Attivo su CCP	L. 433.443

TOTALE L. 13.333.792

Il Presidente: Angelo de Rita

USCITE

— Consiglio Regionale	L. 2.020.575
— Consiglio Nazionale	L. 478.800
— Congresso	L. 26.310.025
— Esecutivo Nazionale	L. 12.369.345
— Consulenze legali e tributarie	L. 4.449.750
— Attività Presidente	L. 17.038.072
— Attività 1° Vice Presidente (Brando)	L. 1.243.860
— Attività 2° Vice Presidente (Bruni)	L. 3.282.955
— Attività Segretario Nazionale	L. 10.155.950
— Attività Tesoreria	L. 734.240
— Attività Commissioni + Sindaci e Proviviri	L. 5.320.500
— Locali Uffici Centrali	L. 15.093.093
— Pubblicazioni e Indagini	L. 1.450.000
— Algoritmi	L. 14.716.749
— Varie	L. 1.394.804

Totale Uscite L. 115.968.718

Partite di giro

— Anticipazioni a Esecutivo Nazionale	L. 4.000.000
— Saldo disponibilità su CCP	L. 433.443
— Saldo disponibilità su CCB	L. 8.900.349

TOTALE L. 129.302.510

PASSIVITA'

— Fondi a disposizione per attività 1986	L. 13.333.792
--	---------------

TOTALE L. 13.333.792

Il Tesoriere: Antonino Donato

fessionale;

c) dare parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci, la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente gli ordini provinciali e interprovinciali;

d) decidere, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni degli Ordini provinciali ed interprovinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli regionali e dei collegi regionali dei revisori;

e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

ART. 12.

(Attribuzioni del comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del consiglio nazionale collaborando con il presidente nella gestione ordinaria dello stesso.

ART. 13.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo e dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo.

In caso di sua assenza od impedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma.

Capo IV

Disposizioni comuni

ART. 14.

(Durata dei consigli)

I componenti di ciascun consiglio provinciale o interprovinciale e quelli del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 15.

(Eleggibilità)

Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 5 e 10 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, alle condizioni di compatibilità di cui al precedente articolo 2.

TITOLO II DELL'ALBO PROFESSIONALE

Capo I

Dell'iscrizione nell'albo

ART. 16.

(Istituzione dell'albo)

Presso ogni ordine provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione dell'ordine.

ART. 17.

(Contenuto dell'albo)

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

ART. 18.

(Iscrizione nell'albo)

Per l'iscrizione nell'albo è richiesto:

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati della CEE o di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco nei rispettivi Stati;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) aver conseguito un diploma di laurea in discipline biomediche o chimico-farmacologiche in una università o in altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato; ovvero aver conseguito un diploma di scuola media superiore, purché integrato da una certificazione di frequenza ai corsi di formazione professionali istituiti presso ciascun ordine in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati;

d) aver conseguito l'idoneità professionale a seguito di esame di abilitazione bandito dal consiglio nazionale;

e) avere la residenza nell'ambito della circoscrizione dell'ordine.

Capo II

Dei trasferimenti e della cancellazione dall'albo.

ART. 19.

(Trasferimenti)

In caso di cambiamento di residenza, l'informatore scientifico del farmaco deve chiedere il trasferimento nell'albo dell'ordine territorialmente competente.

ART. 20.

(Cancellazione dall'albo)

Il consiglio dell'ordine provinciale o interprovinciale delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso:

a) di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata;

b) di condanna penale che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione;

c) di trasferimento in Paesi esteri diversi da quelli indicati alla lettera a) dell'articolo 18;

d) di rinuncia all'iscrizione, da parte dell'interessato;

e) di cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;

f) di morosità nel pagamento dei contributi;

g) di esercizio dell'attività di altro ordine professionale.

ART. 21.

(Reiscrizione)

L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 22.

(Notificazione delle deliberazioni del consiglio provinciale)

Le deliberazioni del consiglio provinciale di cancellazione dall'albo o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente devono essere motivate e notificate all'interessato.

ART. 23.

(Comunicazioni)

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli provinciali, presso la cancelleria della Corte d'appello del distretto, nel cui ambito ha sede il consiglio, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dell'ordine, e presso il Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero della sanità.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Ministro della Sanità, alla cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al consiglio nazionale.

ART. 24.

(Esercizio della professione)

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di informatore scientifico del farmaco se non è iscritto nell'albo professionale.

La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 25.

(Procedimenti disciplinari)

Gli iscritti nell'albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla

dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio provinciale previa audizione dell'interessato.

Esse sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27.

(Norma transitoria)

Nella prima applicazione della presente legge e per un anno dalla sua entrata in vigore, sono iscritti nell'albo dell'ordine di appartenenza, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 18, tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della Sanità con decreto ministeriale 23 giugno 1981.

ART. 28.

(Norme regolamentari)

Il Governo provvede all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti, alle elezioni dei consigli provinciali e del consiglio nazionale, alla tenuta degli albi, alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli ordini, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione della presente legge, anche in via transitoria.

ART. 29.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 4051

d' iniziativa dei Deputati

Pontello

presentata il 9 ottobre 1986

"ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO,,

la presentazione

Onoveroli Colleghi!

L'informatore scientifico del farmaco è colui che, per conto di una azienda titolare di registrazioni di specialità medicinali ad uso umano e veterinario, presenta ed illustra al medico le caratteristiche di tali specialità medicinali, comunicando all'azienda per la quale opera le osservazioni segnalategli dai medici nell'impiego delle stesse.

Il medico, dunque, soprattutto oggi che il bagaglio terapeutico si arricchisce quasi giornalmente di nuovi ritrovati e di continue messe a punto di specialità già note, può avere, proprio attraverso il colloquio con l'informatore scientifico, quell'aggiornamento che gli è indispensabile per svolgere correttamente la propria professione sotto il profilo terapeutico.

L'informazione scientifica sui farmaci, portata al medico attraverso gli informatori scientifici, interessa inoltre la generale economia nazionale, non solo perché un pronto ed adeguato intervento sull'ammalato può determinare un suo più rapido ritorno nel ciclo produttivo, ma anche perché una responsabile ed obiettiva informazione può avere dirette conseguenze sul consumo dei farmaci, che ormai da tempo allarma le autorità sanitarie e amministrative.

Appare quindi evidente l'importanza e la delicatezza della funzione dell'informatore scientifico che, d'altra parte, a norma dell'art. 10 del D.M. 23 giugno 1981 è tenuto « a collaborare con il Ministero della Sanità, anche con suggerimenti ed indicazioni al fine di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci ».

Da quanto sopra scaturisce chiaramente come le mansioni dell'informatore scientifico siano strettamente legate alla professione sanitaria e nulla abbiano a che vedere

con il diretto esercizio commerciale della collocazione del farmaco.

Riteniamo pertanto giusto e necessario che questi operatori possano essere chiamati a rispondere del loro operato, offrendo in tal modo la massima garanzia della propria etica e professionalità.

Per questo noi richiediamo che l'attività di informazione scientifica sui farmaci costituisca una professione nuova; per questo noi proponiamo il riconoscimento giuridico della professione di informatore scientifico del farmaco, attraverso l'istituzione di Ordini provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'Albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

Fatta salva, con norma transitoria, la posizione di coloro che, pur non essendo in possesso di diploma di laurea in discipline biomediche o chimico-farmaceutiche, esercitano oggi l'attività di informatore scientifico del farmaco, abbiamo ritenuto che a tale attività possono accedere, per il futuro, soltanto coloro che risultino possedere tali titoli di studio; e ciò perché il diploma di scuola media superiore, sia pure integrato da un qualsivoglia corso di formazione professionale, non può sopprimere, sul piano culturale, le conoscenze che si acquisiscono con un regolare corso di laurea. La tesi contraria condurrebbe infatti, a nostro avviso, allo svilimento della professione di informatore scientifico del farmaco, anziché qualificarlo secondo lo spirito di riforma sanitaria.

Onorevoli Colleghi! Sulla base delle considerazioni sopra espresse abbiamo pertanto predisposto la presente proposta di legge.

Confidiamo che essa possa trovare rapidamente il consenso e l'approvazione della Camera.

E consentita la contemporanea iscrizione dell'informatore scientifico del farmaco ad altro albo professionale, ma è precluso l'esercizio contemporaneo della relativa attività.

ART. 3.

(Ordine provinciale degli informatori scientifici del farmaco).

In ogni regione sono istituiti gli ordini provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

Ad essi appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti nell'albo e residenti nella provincia.

Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia fosse esiguo ovvero se sussistessero altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto che un ordine abbia per circoscrizione due o più provincie.

Capo II

Dei Consigli provinciali

ART. 4.

(Composizione dei consigli provinciali)

Le funzioni di cui all'articolo 3 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli provinciali o interprovinciali eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

I consigli provinciali sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, scelti fra gli iscritti nei rispettivi albi provinciali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione.

ART. 5.

(Cariche del consiglio provinciale)

Ciascun consiglio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

ART. 6.

(Attribuzioni del consiglio provinciale)

Al consiglio provinciale di ciascun ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) compilare e tenere l'albo dell'ordine;
- b) curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
- c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;
- e) collaborare con gli enti pubblici e privati, che operano nel settore del farmaco, nello studio e nella attuazione di provvedimenti che possono comunque interessare l'ordine;
- f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- g) provvedere alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio

preventivo e il conto consuntivo;

h) interporre, se richiesto, nelle controversie tra gli iscritti e tra questi e le aziende a favore delle quali essi prestano la propria opera;

i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

l) designare i rappresentanti dell'ordine presso il consiglio nazionale.

ART. 7.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate.

ART. 8.

(Collegio regionale dei revisori dei conti)

Ogni ordine ha un collegio regionale dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea.

Capo III

Del consiglio nazionale

ART. 9.

(Composizione del consiglio nazionale)

È istituito il consiglio nazionale degli ordini degli informatori scientifici del farmaco.

Il consiglio nazionale è composto da due informatori scientifici del farmaco per ogni ordine provinciale o interprovinciale, iscritti nei rispettivi albi.

Gli ordini provinciali o interprovinciali che hanno più di 300 informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un altro consigliere nazionale ogni 300 informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di 300 superiore alla metà.

ART. 10.

(Cariche del consiglio nazionale)

Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

Il consiglio nazionale designa inoltre tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

ART. 11.

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

Al consiglio nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

- a) vigilare sul piano nazionale per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;
- b) coordinare e promuovere le attività culturali degli ordini provinciali e interprovinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento pro-

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 4048

d' iniziativa dei Deputati

Muscardini, Pazzaglia, Almirante, Berselli, Rubinacci, Parigi, Forner,
Tassi, Alpini, Aloï

presentata il 7 ottobre 1986

"ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO,,

la presentazione

Onorevoli Colleghi!

Partendo dalla premessa che una corretta politica sanitaria inizia con una adeguata prevenzione e conoscenza e che pertanto è indispensabile una approfondita informazione sulle proprietà dei farmaci ed un continuo aggiornamento dobbiamo ritenere urgente sancire dal punto di vista legislativo la qualifica di coloro che a tali compiti sono preposti.

Il medico, l'operatore sanitario sono in parte infatti aggiornati proprio dall'informatore scientifico al quale già dal decreto ministeriale del 24 giugno 1981 è stato affidato il compito di collaborare con il Ministero del-

la Sanità attraverso anche eventuali suggerimenti.

Dato pertanto il ruolo ormai acquisito ed importante svolto dall'informatore scientifico a favore degli operatori del settore sanitario e di conseguenza della utenza, è evidente come non si può più oltre negare all'operatore sanitario il diritto ad un inquadramento professionale ben definito.

A tal fine pertanto riteniamo urgente l'approvazione della presente proposta di legge a tutela di una categoria di lavoratori il cui impegno negli anni passati è stato di grande utilità per la corretta informazione sanitaria e il cui ruolo non può essere snaturato da eventuali interessi di parte.

Il testo

TITOLO I
DEGLI ORDINI DEGLI INFORMATORI
SCIENTIFICI DEL FARMACO

Capo I.

Dell'Informatore scientifico del farmaco
e degli Ordini provinciali.

ART. 1.

(Informatore scientifico del farmaco)

Informatore scientifico del farmaco è colui che, per conto di una azienda titolare di registrazioni di specialità medicinali ad uso umano e veterinario:

a) presenta ed illustra direttamente (a medici e farmacisti) la composizione, le caratteristiche, l'efficacia terapeutica, le controindicazioni, i modi di impiego, le posologie ottimali delle specialità medicinali e, senza omissioni, ogni altro elemento conte-

nuto nei testi degli stampati, approvati dal Ministero della Sanità;

b) comunica all'azienda, per la quale opera, le osservazioni sulle specialità medicinali, che gli operatori sanitari gli segnalano.

ART. 2.

(Diritti e doveri - Compatibilità)

È diritto insopprimibile degli informatori scientifici del farmaco la libertà di critica sul messaggio informativo aziendale, in accordo con le norme di legge vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci.

Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende.

Il testo

ART. 1.

Informatore scientifico del farmaco è colui che, per conto di una azienda titolare di registrazioni di specialità medicinali ad uso umano e veterinario:

a) presenta ed illustra a medici e farmacisti la composizione, le caratteristiche, l'efficacia terapeutica, le controindicazioni, i modi di impiego, le posologie ottimali delle specialità medicinali e, senza omissioni, ogni altro elemento contenuto nei testi degli stampati approvati dal Ministero della Sanità;

b) comunica all'azienda, per la quale opera, le osservazioni sulle specialità medicinali, che gli vengono segnalate da medici e farmacisti.

ART. 2.

È diritto insopprimibile degli Informatori scientifici del farmaco svolgere attività critica sul messaggio informativo aziendale, cui devono attenersi se rispondente alle norme di legge vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci.

Gli Informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende.

È consentita la contemporanea iscrizione dell'Informatore scientifico del farmaco ad altro Albo professionale, ma è precluso l'esercizio contemporaneo della relativa attività.

ART. 3.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini provinciali degli Informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'Albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla Legge.

Ad essi appartengono gli Informatori scientifici del farmaco iscritti nell'Albo e residenti nella provincia.

Se il numero degli Informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia fosse esiguo ovvero se sussistessero altre ragioni di carattere storico o geografico può essere disposto che un Ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime.

ART. 4.

Le funzioni di cui all'art. 3 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai Consigli provinciali eletti in assemblea fra gli iscritti all'Albo, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

I Consigli provinciali sono composti da nove Informatori scientifici del farmaco scelti fra gli iscritti nei rispettivi albi provinciali, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

ART. 5.

Ciascun Consiglio provinciale elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

ART. 6.

Al Consiglio provinciale di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'Albo dell'Ordine;

b) curare l'osservanza della Legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

c) vigilare per la tutela dell'Informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli Enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare l'Ordine;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) interporli se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende a favore delle quali essi prestano la propria opera;

i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla Legge;

l) designare i rappresentanti dell'Ordine presso il Consiglio nazionale.

ART. 7.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Legge.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate.

ART. 8.

Ogni Ordine ha un collegio provinciale dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'Assemblea.

ART. 9.

È istituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli Informatori scientifici del farmaco.

Il Consiglio nazionale è composto da due Informatori scientifici del farmaco per ogni Ordine provinciale o interprovinciale, iscritti nei rispettivi Albi.

Gli Ordini provinciali o interprovinciali, che hanno più di 300 Informatori scientifici

del farmaco iscritti, eleggono un altro consigliere nazionale ogni 300 Informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di 300 superiore alla metà.

ART. 10.

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e cinque consiglieri, componenti il Comitato esecutivo.

Il Consiglio nazionale designa inoltre tre Informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisori dei conti.

ART. 11.

Al Consiglio nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

- a) vigilare sul piano nazionale per la tutela della categoria degli Informatori scientifici del farmaco;
- b) coordinare e promuovere le attività culturali dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) dare parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento, che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci, la professione di Informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente gli Ordini provinciali;
- d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'Albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;
- e) redigere il regolamento per la trattazione di ricorsi e degli affari di sua competenza;
- f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

ART. 12.

I componenti di ciascun Consiglio provinciale e quelli del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 13.

Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 5 e 10 tutti gli Informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri Albi professionali, alle condizioni di compatibilità di cui al precedente art. 2.

ART. 14.

Presso ogni Consiglio provinciale o inter-provinciale è istituito l'Albo degli Informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione dell'Ordine.

ART. 15.

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo.

ART. 16.

Per l'iscrizione nell'Albo è richiesto:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dei diritti civili;
- c) risiedere nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine;
- d) essere in possesso di un diploma di laurea in discipline biomediche o chimico-farmaceutiche (medicina, veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica).

ART. 17.

Gli Informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'Albo:

- a) per perdita del godimento dei diritti civili;
- b) per condanna penale;
- c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;
- d) per accertato esercizio di attività di altro Ordine professionale;
- e) per morosità nel pagamento dei contributi.

ART. 18.

L'Informatore scientifico del farmaco cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni, che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 19.

Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli provinciali, presso la Cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione dove hanno sede i Consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Ministero della Sanità.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Ministro della Sanità, alla cancelleria della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della stessa Corte d'Appello ed al Consiglio nazionale.

ART. 20.

Gli iscritti nell'Albo, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 21.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio provinciale previa audizione dell'interessato.

Esse sono:

ta ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale del collegio e presso il Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero della sanità.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al consiglio nazionale.

ART. 24.

(Esercizio della professione)

Nessuno può esercitare la professione di informatore scientifico del farmaco se non è iscritto nell'albo professionale.

La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

Titolo III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 25.

(Procedimenti disciplinari)

Gli iscritti nell'albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio regionale, previa audizione dell'interessato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due

mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'albo

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27.

(Norma transitoria)

Nella prima applicazione della presente legge e per un anno dalla sua entrata in vigore, sono iscritti nell'albo del collegio di appartenenza, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 18, tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità con decreto ministeriale 23 giugno 1981 o che dimostrino di svolgere, o di avere svolto, stabilmente dal 23 giugno 1981 attività di informazione scientifica sui farmaci.

ART. 28.

(Norme regolamentari)

Il Governo provvede all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti, alle elezioni dei consigli regionali e del consiglio nazionale, alla tenuta degli albi, alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione, amministrativa e contabile, dei collegi, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione della presente legge, anche in via transitoria.

ART. 29.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ne delle delibere del consiglio nazionale e collabora con il presidente nella gestione ordinaria del collegio

ART. 13.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo e dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo.

In caso di sua assenza od impedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma.

Capo IV

Disposizioni comuni

ART. 14.

(Durata dei consigli)

I componenti di ciascun consiglio regionale e quelli del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 15.

(Eleggibilità)

Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 5 e 10 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, alle condizioni di compatibilità di cui al precedente articolo 2.

Titolo II

DELL'ALBO PROFESSIONALE

Capo I

Dell'iscrizione nell'albo

ART. 16.

(Istituzione dell'albo)

Presso ogni consiglio regionale o interregionale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.

ART. 17.

(Contenuto dell'albo)

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

ART. 18.

(Iscrizione nell'albo)

Per l'iscrizione nell'albo è richiesto:

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati della CEE o di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco nei rispettivi Stati;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) avere conseguito un diploma di laurea in discipline biomediche o chimico-farmacologiche in una università o in altro isti-

tuto di istruzione superiore a ciò autorizzato; ovvero aver conseguito un diploma di scuola media superiore, purché integrato da una certificazione di frequenza ai corsi di formazione professionale istituiti presso ciascun collegio, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati;

d) aver conseguito l'idoneità professionale a seguito di esame di abilitazione bandito dal consiglio nazionale;

e) avere la residenza nell'ambito della circoscrizione del collegio.

Capo II

Dei trasferimenti e della cancellazione dall'albo

ART. 19.

(Trasferimenti)

In caso di cambiamento di residenza, l'informatore scientifico del farmaco deve chiedere il trasferimento nell'albo del collegio territorialmente competente.

ART. 20.

(Cancellazione dall'albo)

Il consiglio del collegio regionale delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso:

a) di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata;

b) di condanna penale che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione;

c) di trasferimento in Paesi esteri diversi da quelli indicati alla lettera a) dell'articolo 18;

d) di rinuncia all'iscrizione, da parte dell'interessato;

e) di cessazione dell'attività professionale da almeno tre anni;

f) di accertato esercizio di altra attività professionale;

g) di morosità nel pagamento dei contributi;

h) di esercizio dell'attività di altro ordine professionale.

ART. 21.

(Reiscrizione)

L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 22.

(Notificazione delle deliberazioni del consiglio regionale)

Le deliberazioni del consiglio regionale di cancellazione dall'albo o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente devono essere motivate e notificate all'interessato.

ART. 23.

(Comunicazioni)

Una copia dell'albo deve essere deposita-

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'Albo.

ART. 22.

Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione, elezione nei Consigli direttivi e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

ART. 23.

Nella prima applicazione della presente Legge — e per un anno dalla sua entrata in vigore — sono iscritti nell'Albo dell'Ordine di appartenenza, indipendentemente dal possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 16, tutti gli Informatori scientifici del farmaco, che dimostrino di svolgere l'attività di informazione scientifica sui farmaci da almeno sei mesi.

ART. 24.

Il Governo provvede all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge.

Con il regolamento di esecuzione della presente Legge sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti alle elezioni dei Consigli provinciali o interprovinciali e del Consiglio nazionale, alla tenuta degli Albi, alla iscrizione ed alla cancellazione dagli Albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione, amministrativa e contabile, degli Ordini, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, nonché a quant'altro possa occorrere per l'applicazione della presente Legge, anche in via transitoria.

ART. 25.

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 3687

d' iniziativa dei Deputati

Garavaglia, Lussignoli, Augello, Zarro, Rubino, Ventre, Briccola

presentata il 16 aprile 1986

"NORME CONCERNENTI GLI INFORMATORI SCIENTIFICI",

la presentazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla lettera g), prevede che con legge dello Stato sono dettate norme « per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici ».

L'articolo 31 della predetta legge demanda al Ministero della sanità il compito di predisporre un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria.

Al riguardo il Consiglio sanitario nazionale, nella seduta del 6 marzo 1980, ha espresso parere favorevole sull'opportunità di costituire un comitato che predisponga un programma in tal senso.

In attesa della disciplina generale sui farmaci, di cui all'articolo 29 della citata legge, ci appare urgente e necessario che il Parlamento detti norme atte a regolamentare l'informazione scientifica e l'attività degli operatori addetti al settore.

Desiderando, perciò, dare un concreto contributo alla regolamentazione di tale delicata materia, e tenendo presente lo spirito informatore della legge di riforma sanitaria, abbiamo sentito le organizzazioni sindacali, gli Ordini professionali interessati, le associazioni di categoria ed esaminata tutta la documentazione in essere, sia italiana che europea, relativa all'argomento di cui trattiamo.

Gli orientamenti emersi nel nostro paese possono riassumersi prendendo in esame gli enunciati espressi nella nota 100.1/2103/16241 del 17 giugno 1966 del Ministero della sanità, le direttive emanate dal CIPE il 27 luglio 1971, la circolare n. 157 del 18 novembre 1972 del Ministero della sanità, il parere espresso in data 18 gennaio 1968 dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nonché i decreti ministeriali del 20 marzo 1980 e del 23 giugno 1981 modificati ed integrati dai decreti ministeriali 23 novembre 1982, 28 luglio 1984 e 26 febbraio 1985.

Ci sembra opportuno e doveroso richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi an-

che su quanto enunciato dalla Comunità economica europea al riguardo.

Ci riferiamo sia all'articolo 4 della direttiva 65 del 26 gennaio 1965 che a quanto espresso dal Parlamento europeo con la « risoluzione AP (74)6 » del 18 settembre 1974 in cui veniva assunta una precisa posizione per quanto riguarda l'informazione e la pubblicità sui medicamenti rivolta alla classe medica.

Da quella data gli interventi della Comunità economica europea e degli altri organismi europei sono andati via via perfezionandosi e l'Organizzazione mondiale della sanità, attraverso il suo ufficio regionale, riunitosi a Copenaghen il 3 maggio 1980, ha avviato un'indagine, presso gli Stati membri, al fine di ottenere una panoramica sulle normative applicate in materia di informazione scientifica.

Il Comitato economico e sociale della Comunità economica europea ha pubblicato una comunicazione in data 11 agosto 1980 (JOCE C 205) nella quale inserisce il ruolo dell'informatore scientifico nel capitolo dedicato alla formazione ed all'informazione dei medici, rilevando la necessità che tale professione veda un'unica regolamentazione per tutti i paesi membri oltre che una formazione di base a livello universitario ed una indispensabile deontologia professionale. Aspetti questi necessari per assicurare la collettività sui corretti contenuti dell'informazione portata agli operatori sanitari e per contribuire a contenere i consumi dei farmaci.

Tale necessità è ancora più evidente se prendiamo in esame i contenuti della proposta di risoluzione presentata in data 12 giugno 1980 dagli onorevoli Ghergo, Del Duca, Sassano ed altri sulla libera circolazione dei farmaci nella Comunità economica europea, in cui si legge: « È indispensabile compiere ulteriori passi per l'armonizzazione delle legislazioni in materia di produzione, autorizzazione-registrazione, distribuzione ed informazione sulle specialità medicinali... ».

Negli altri paesi europei l'informazione scientifica è regolamentata attraverso la pie-

sposto che un collegio abbia per circoscrizione due o più regioni limitime.

Capo II

Dei consigli regionali

ART. 4.

(Composizione dei consigli regionali)

Le funzioni di cui all'articolo 3 sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni, dai consigli regionali eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

I consigli regionali sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, scelti fra gli iscritti nei rispettivi albi regionali, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

ART. 5.

(Cariche del consiglio regionale)

Ciascun consiglio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

ART. 6.

(Attribuzioni del consiglio regionale)

Al consiglio regionale di ciascun collegio spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo del collegio;
b) curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
c) vigilare per la tutela dell'informazione scientifica del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli enti pubblici e privati, che operano nel settore del farmaco, nello studio e nella attuazione di provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

h) interporvi, se richiesto, nelle controversie tra gli iscritti e tra questi e le aziende a favore delle quali essi prestano la propria opera;

i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

l) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale.

ART. 7.

(Attribuzioni del presidente)

Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate.

ART. 8.

(Collegio regionale dei revisori dei conti)

Ogni collegio ha un collegio regionale dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea.

Capo III

Del consiglio nazionale

ART. 9.

(Composizione del consiglio nazionale)

È istituito il consiglio nazionale dei colleghi degli informatori scientifici del farmaco.

Il consiglio nazionale è composto da due informatori scientifici del farmaco per ogni collegio regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi albi.

I collegi regionali e interregionali che hanno più di 300 informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un altro consigliere nazionale ogni 300 informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di 300 superiore alla metà.

ART. 10.

(Cariche del consiglio nazionale)

Il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

Il consiglio nazionale designa inoltre tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisori dei conti.

ART. 11.

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

Al consiglio nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare sul piano nazionale per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dare parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci, la professione di informatore scientifico del farmaco nonché su ogni altra questione attinente i collegi regionali;

d) decidere, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli regionali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia di disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli regionali e dei collegi regionali dei revisori;

e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

ART. 12.

(Attribuzioni del comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo provvede all'attuazio-

(circa il 40 per cento) o in possesso di lauree diverse da quelle indicate nei più volte menzionati decreti ministeriali (circa il 9 per cento), continueranno a svolgere l'attività in oggetto, anche per lungo tempo, ci è sembrata più opportuna la strada del riconoscimento giuridico della professione, attraverso la richiesta dell'istituzione del collegio degli informatori scientifici del farmaco, con l'obbligo dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, così come sancito dalla Costituzione (articolo 33, quinto comma), così come riaffermato e rispettato nelle disposizioni di tutti gli ordinamenti professionali.

Peraltro, l'esame di abilitazione non può precedere il riconoscimento delle nuove professioni, perché, anzi, è il riconoscimento stesso che fa nascere la necessità dell'esame per accertare nei nuovi aspiranti i requisiti di preparazione e di capacità.

Quindi, all'atto del riconoscimento delle nuove professioni, vengono inserite nell'ordinamento norme transitorie dirette a salvaguardare la posizione dei soggetti, che la legge trova già nell'esercizio della professione stessa; basti ricordare come l'ordinamento della professione di geologo (legge 3 febbraio 1963, n. 112) e quello della professione di biologo (legge 24 maggio 1967, n. 396), abbiamo disposto, con norme transitorie, che, fino a quando non fossero state emanate disposizioni sull'esame di Stato, il requi-

nale sarebbe stato sostituito da un periodo di pratica professionale.

Non risulta che dette leggi siano mai state impugnate per incostituzionalità ed è quindi da ritenere che possa disporsi, anche nell'ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco, una norma che preveda la sostituzione del requisito dell'abilitazione con un periodo di pratica professionale.

Infine è bene ricordare che le caratteristiche degli ordini professionali valgono ad escludere che essi, in un ordinamento democratico e non corporativo, possano essere portatori, in maniera esclusiva, della rappresentanza e tutela dell'interesse di carattere generale e particolare degli iscritti, in quanto la loro configurazione come persone di diritto pubblico, mentre è un requisito essenziale per l'attribuzione dei poteri pubblicistici volti alla tutela della dignità della professione, nell'interesse non soltanto dei professionisti ma della collettività, impedisce agli ordini dotati, nel pubblico interesse, di poteri di supremazia nei confronti di tutti gli appartenenti alla professione, di essere al tempo stesso una libera espressione degli interessi particolari della categoria (Cassazione sezioni unite 2 febbraio 1965, n. 164), che si realizza, invece, solo attraverso l'organizzazione sindacale ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione (Consiglio di Stato, V, 25 settembre 1963, n. 767).

Il testo

TITOLO I. DEI COLLEGI DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

Capo I.

Dell'Informatore Scientifico del Farmaco
e dei Collegi Regionali

ART. 1.

(Informatore scientifico del farmaco)

Informatore scientifico del farmaco è colui che, per conto di una azienda titolare di registrazioni di specialità medicinali ad uso umano:

a) presenta ed illustra direttamente agli operatori sanitari la composizione, le caratteristiche, l'efficacia terapeutica, le controindicazioni, i modi di impiego, le posologie ottimali delle specialità medicinali e, senza omissioni, ogni altro elemento contenuto nei testi degli stampati, approvati dal Ministero della sanità;

b) comunica all'azienda, per la quale opera, le osservazioni sulle specialità medicinali, che gli operatori sanitari gli segnalano.

ART. 2.

(Diritti e doveri - Compatibilità)

È diritto insopprimibile degli informatori scientifici del farmaco svolgere attività cri-

tica sul messaggio informativo aziendale, cui debbono attenersi, se rispondente alle norme di legge vigenti in materia di informazione scientifica sui farmaci.

Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende.

È consentita la contemporanea iscrizione dell'informatore scientifico del farmaco ad altro albo professionale, ma è precluso l'esercizio contemporaneo della relativa attività.

ART. 3.

(Collegio regionale
degli informatori scientifici del farmaco)

In ogni regione sono istituiti i collegi degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

Ad essi appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo e residenti nella regione.

Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella regione fosse esiguo ovvero se sussistessero altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere di-

gli informatori.

In Francia, Germania federale ed Inghilterra, a fianco del Ministero della sanità, esiste un Istituto centrale per l'educazione sanitaria il quale coordina tutte le azioni in merito all'utenza della salute pubblica.

Un'indagine, recentemente condotta, ha posto in evidenza che l'aggiornamento della classe medica italiana si è realizzato per il 92 per cento attraverso il costante, diuturno colloquio con l'informatore scientifico.

Inoltre è stato rilevato che, se quest'ultimo non può influire sul momento diagnostico, certamente è da ritenersi determinante e, pertanto, corresponsabile nel momento terapeutico.

Tale forma di aggiornamento alla classe medica risulta essere, tra l'altro la più proficua ed economica tra i vari tipi possibili e di fatto coesistenti; tanto rilevante da essere ritenuta indispensabile anche per quei paesi in cui esiste solo una produzione farmaceutica di Stato.

Analizziamo ora qual è la reale situazione dell'informazione sui farmaci nel nostro paese.

Abbiamo un'economia mista e la spinta consumistica ha interessato ed interessa anche il settore dei farmaci determinando, spesso, l'uso continuo ed irrazionale degli stessi, al punto di aprire un nuovo orizzonte di morbidità — quello itrogenero — in contrapposizione con i più etici concetti di prevenzione, prima che di terapia e riabilitazione.

Il permanere di una grave carenza legislativa ha inevitabilmente coinvolto l'attuale informazione scientifica, che non ha trovato, fin qui, un'organica e completa legislazione. La gestione dell'informazione scientifica è stata sempre ed esclusivamente affidata all'industria farmaceutica privata, con pieno diritto, ma del quale ha talora abusato consentendo che la stessa venisse svolta da persone della più disparata estrazione culturale e con contratti di lavoro fin troppo anomali — misto, provvisorio, di commercio, dipendente ecc. — in dispregio a numerose sentenze della Cassazione che configurano il tipo di rapporto di lavoro quale necessariamente dipendente, alle disposizioni e normative emanate dalla Comunità economica europea e, più recentemente, alle indicazioni date dal decreto ministeriale 23 giugno 1981, dal decreto ministeriale 23 novembre 1982 e dal decreto ministeriale 28 luglio 1984.

Da quanto sopra esposto appare innanzitutto necessario che sia posto nel dovuto rilievo il fatto che, per la protezione della pubblica salute, è indispensabile una corretta informazione ed un adeguato aggiornamento di coloro che sono deputati alla prescrizione di medicinali per uso umano.

Ci appare altresì importante che l'informatore scientifico abbia l'obbligo di raccogliere, per conto dell'azienda farmaceutica, in modo capillare elementi sugli effetti collaterali dei farmaci e promuovere, conseguentemente, il costante miglioramento del loro impiego, come altresì previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 e dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 feb-

L'articolo 41 della Costituzione prevede che con legge dello Stato anche l'attività economica privata sia regolamentata, tramite gli opportuni programmi e controlli, per far sì che la stessa sia compiutamente indirizzata ai fini sociali; tali fini per l'industria farmaceutica sono di primaria importanza. La legge n. 833 del 1978 ha affrontato in maniera positiva la materia di cui trattiamo, dandone gli indirizzi generali cui il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi per un suo approfondimento.

I decreti ministeriali 23 giugno 1981 e 26 febbraio 1985 hanno dato un più concreto contributo, disciplinando, in modo particolare, quanto attiene al materiale oggetto o supporto dell'informazione — letteratura, dépliant, schede tecniche, campioni, ecc. — fornendo, altresì, indicazioni su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche degli operatori addetti al settore.

Ora riteniamo necessario ribadire e sottolineare che, dati i particolari argomenti oggetto dell'informazione e gli abituali interlocutori cui la stessa è rivolta, agli informatori scientifici debbano possedere una cultura adeguata ai messaggi che trasmettono attraverso il possesso di lauree in discipline biomediche o chimico-farmaceutiche e che tali titoli di studio siano costantemente integrati da opportuni corsi di aggiornamento effettuati sotto il controllo del Ministero della sanità e delle regioni come previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 23 novembre 1982.

Un'adeguata base culturale è senz'altro un cardine imprescindibile per una corretta informazione scientifica ma non è senza dubbio sufficiente a garantire che i contenuti orali della stessa siano veritieri, precisi, attinenti alle documentazioni approvate dal Ministero della sanità, controllabili, completi, e che pongano anzi nel dovuto rilievo le controindicazioni, le avvertenze e le possibili interazioni con altri medicinali.

Riteniamo perciò che, per non vedere vanificati tutti i nostri pur lodevoli intendimenti, lasciando all'improvvisazione e all'arbitrio dei singoli questo problema, si debba, quale unica possibilità legale, dare una oggettiva responsabilità agli informatori scientifici attribuendo loro una veste giuridica specifica che, responsabilizzando adeguatamente la categoria, offra alla collettività quelle garanzie, indispensabili in un settore così delicato.

D'altra parte non a caso il legislatore, nella legge n. 833 del 1978, ha posto in stretta correlazione gli interventi di informazione scientifica e quelli di educazione sanitaria prevedendo, accanto al canale d'intervento privato, un canale pubblico che, pur con indirizzi diversi, manifestino entrambi l'orientamento ad una più corretta amministrazione del patrimonio «salute».

Esprimiamo, infine, voti che questa nostra proposta di legge possa, anche attraverso il positivo contributo degli onorevoli colleghi favorire una rapida e definitiva regolamentazione di questa materia, colmando quel vuoto legislativo che certamente non favorisce un corretto soddisfacimento del bisogno di salute della collettività e tenendo conto del-

la grave situazione economica del paese e della improrogabile necessità di individuare strumenti di intervento che, senza alcun aggravio economico a carico dello Stato,

siano atti a contenere e razionalizzare la spesa farmaceutica eliminando quelle strutture che possono concorrere alla sua dilatazione.

Il testo

ART. 1

1. L'informazione scientifica sui farmaci ad uso umano e veterinario e soggetti a registrazione sanitaria, ispirata ai principi espressi dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del Servizio sanitario nazionale, è volta ad assicurare il loro corretto impiego, è finalizzata ad iniziative di educazione sanitaria ed è regolamentata dal Ministero della sanità.

2. Gli informatori scientifici sono chiamati a collaborare con il Ministero della sanità e con le strutture del Servizio sanitario nazionale anche con suggerimenti ed indicazioni al fine di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attività di informazione scientifica. Il Ministero della sanità, nell'ambito del coordinamento e del controllo istituzionale sui farmaci ad uso umano e veterinario e dell'attività degli informatori scientifici, si avvale della collaborazione del comitato di cui all'articolo 11.

ART. 2.

1. Possono svolgere l'attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in discipline biomediche o chimico-farmaceutiche: medicina, veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico o industriale, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche;

b) iscrizione all'ordine professionale di competenza;

c) rapporto di dipendenza a tempo pieno delle aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 comunicano all'ordine professionale di competenza il nominativo dell'informatore scientifico.

2. È fatto divieto all'informatore scientifico di esercitare professioni sanitarie, parasanitarie o attività commerciali inerenti i prodotti di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. È istituito l'elenco nazionale degli addetti all'informazione scientifica sui farmaci ad uso umano e veterinario, compilato e tenuto presso il Ministero della sanità, che prevede al suo aggiornamento e alla sua pubblicazione ogni due anni.

2. Per ogni nominativo sono riportati: il

luogo e la data di nascita, il domicilio, il titolo di studio e l'ordine di appartenenza, la qualifica professionale, il datore di lavoro, il tipo di rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la zona di attività, la data di prima iscrizione all'elenco suddetto.

3. Le aziende titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei farmaci ad uso umano e veterinario comunicano al Ministero della Sanità i nominativi dei propri informatori scientifici con i dati richiesti al comma 2.

4. Ogni eventuale successiva variazione degli elementi sopra citati è comunicata, entro trenta giorni, al Ministero della sanità.

5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti coloro che esercitano l'attività di informazione scientifica sui prodotti di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Il Ministero della sanità, di concerto con le regioni, è tenuto a promuovere, organizzare e sovrintendere corsi obbligatori di perfezionamento e di aggiornamento professionale per gli informatori scientifici, in relazione agli obiettivi ed ai criteri indicati dai programmi pluriennali previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'apposito comitato costituito a norma dell'articolo 11.

2. Le aziende di cui al comma 3 dell'articolo 4 forniscono ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione professionale relativa ai prodotti di propria produzione e diffusione, idonea a fornire ai sanitari tutte le informazioni necessarie per il loro corretto uso.

3. Il Ministero della sanità invia il proprio Bollettino di informazione sui farmaci a tutti gli informatori scientifici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4.

ART. 6.

1. L'informatore scientifico svolge attività di aggiornamento sui farmaci ad uso umano e veterinario.

2. Formano oggetto di tale attività:

a) la presentazione e l'illustrazione ai sanitari della composizione, delle caratteristiche farmaco-terapeutiche, delle controindicazioni, degli effetti collaterali e delle eventuali precauzioni d'uso e interazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, al fine di consentire l'impiego nelle indicazioni e nelle posologie ottimali;

b) la comunicazione all'azienda, per cui opera, delle osservazioni e degli effetti collaterali segnalati dai sanitari circa l'uso dei prodotti oggetto dell'informazione.

3. L'informatore scientifico, nell'ambito della propria attività, opera uniformandosi

Si pensi alla sentenza n. 120 del 1973 della Corte costituzionale, che ha dichiarato conforme ai principi costituzionali l'obbligo di iscrizione nell'albo per chi svolge l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica presso enti pubblici, che gliene vietano l'esercizio esterno: questo perché l'obbligo di iscrizione nell'albo è giustificato dalla particolare delicatezza dei compiti, pur se costituisce un trattamento differenziato rispetto agli altri sanitari, che sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio soltanto rispetto all'esercizio della libera professione.

L'esempio è ancor più calzante, con riferimento all'ordine dei giornalisti nel quale tutti gli iscritti sono in regola titolari di un rapporto di impiego. La Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 1968) non ha trovato illegittima la presenza di tale ordine neppure in quanto costituisce una violazione alla sfera di libertà di chi al giornalismo voglia professionalmente dedicarsi.

Infatti, la giustificazione della presenza dell'ordine dei giornalisti è stata trovata dalla Corte in un argomento del tutto estraneo alla reale funzione dell'ordine e dei colleghi professionali: l'argomento dell'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che «nei confronti del contrappeso potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della personalità, e, quindi, della loro libertà».

L'attività di informatore scientifico del farmaco, nel contesto della disciplina dell'informazione scientifica sui farmaci prevista dalle norme sul servizio sanitario nazionale, rappresenta l'esercizio di una nuova professione, non identificabile con quella cui si accede con il titolo accademico nelle discipline biomediche o chimico-farmaceutiche: ne consegue che tali titoli di studio rappresentano più che un requisito di abilitazione, una condizione propedeutica per l'esercizio di una attività che richiede una autonomia specializzazione. Di qui sorge una prima difficoltà, sul piano scientifico prima ancora che giuridico, nel ricondurre alle categorie professionali di appartenenza, come a una species di un eterogeneo genus, l'attività dell'informatore scientifico.

Da qui si pone ancora, da un lato, il carattere transitorio del titolo di studio richiesto — magari in attesa di un corso universitario di laurea nella informazione scientifica sui farmaci —, dall'altro, l'esigenza di far salve (in via transitoria) quelle situazioni in cui alla attività di informatore scientifico non si accompagna attualmente il titolo di studio nelle discipline anzidette, pur essendovi una adeguata formazione o qualificazione professionale.

In questa prospettiva, infine, si colloca la stessa esigenza già maturata per la costituzione di un vero e proprio Albo professionale degli informatori scientifici del farmaco, cui dovrebbe conseguire la costituzione di un ordine professionale, depositario della tenuta di un albo, della tutela del decoro della professione di informatore scientifico del farmaco e dei relativi poteri di autorganizzazione e di giurisdizione disciplinare.

La valenza pubblicistica attribuita alla attività di informatore scientifico del farmaco dalla legge di riforma sanitaria è conferma-

ta dalla normativa indicata dai decreti ministeriali 23 giugno 1981, 23 novembre 1982 e 26 febbraio 1985 (tutti sulla disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci), nonché dai decreti ministeriali 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984 (sul monitoraggio dei farmaci). In particolare, tali decreti responsabilizzano gli informatori scientifici, che «sono tenuti a collaborare con il Ministero della sanità, anche con suggerimenti ed indicazioni, al fine di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci».

Onorevoli colleghi, l'attività di informazione scientifica sui farmaci — per quanto necessari di una apposita regolamentazione — è da considerare, dunque, una professione nuova, dalle caratteristiche del tutto particolari, non identificabile con nessuna delle professioni di cui ai diplomi di laurea indicati alternativamente al diploma di scuola media superiore al secondo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 giugno 1981.

Va sottolineato, del resto, che in nessuno dei Paesi della Comunità Europea è oggi richiesto obbligatoriamente il diploma di laurea in discipline bio-mediche o chimico-farmaceutiche per l'esercizio della professione di informatore scientifico.

Si ricorda, in proposito, il parere espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 18 gennaio 1968 sullo stesso argomento: «L'opportunità di una regolamentazione della propaganda dei farmaci non deriva tanto dalla necessità di tutelare una professione, che si incardina su specifici titoli accademici, ma piuttosto dalla necessità di difendere l'esercizio di una particolare attività nei cui confronti i diversi titoli di laurea richiesti rispondono, più che altro, ad una evidente necessità di qualificazione».

I vari progetti di legge presentati sia al Senato sia alla Camera fino al 1980, hanno sempre evidenziato come l'attività di informatore scientifico non rientri nel modo più assoluto in quella riflettente il settore commerciale, bensì ed esclusivamente in quello professionale, giacché all'informatore scientifico viene demandato il compito, non solo di rendere edotti i medici sulla composizione bio-chimico-farmacologica e sul valore terapeutico delle specialità medicinali, ma anche quello di illustrare gli elementi che le compongono, la posologia, il campo d'applicazione, le controindicazioni. Tali prescrizioni trovano, peraltro, piena conferma in quanto previsto dai più volte menzionati decreti ministeriali sulla disciplina della attività di informazione scientifica sui farmaci, che, addirittura, sanciscono come tale attività debba essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi consumi.

Sulla base di tale realtà, abbiamo, dunque, maturato la convinzione che l'attività dell'informatore scientifico costituisce una «professione nuova», che non trova ostacoli in norme di carattere costituzionale e trova, invece, conforto ed esemplificazione nelle leggi che disciplinano altre professioni.

Considerando che, allo stato attuale, numerosi sono ancora gli informatori scienti-

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 3353

d' iniziativa dei Deputati

Barontini, Poggolini, Martino, Da Mommio

presentata il 17 dicembre 1985

"ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO",

la presentazione

Onorevoli Colleghi! - Secondo la legislazione vigente, il servizio di informazione scientifica sui farmaci ha lo scopo di far conoscere periodicamente a tutti gli operatori sanitari le caratteristiche e le proprietà degli stessi, onde assicurare il loro impiego secondo le indicazioni e posologie appropriate.

Tale servizio ha, altresì, lo scopo di raccogliere in modo capillare ogni elemento sugli effetti terapeutici e collaterali nell'impiego dei farmaci, promuovendone, di conseguenza, il costante miglioramento.

Se è vero, dunque, che la prevenzione e la riabilitazione costituiscono gli aspetti più qualificanti della legge di riforma sanitaria, non si può non affermare come per la tutela della pubblica salute sia anche indispensabile una corretta informazione ed un adeguato aggiornamento di chi è deputato alla prescrizione dei farmaci.

Oggi, l'aggiornamento del medico viene per gran parte assicurato attraverso il colloquio con l'informatore scientifico, per cui non si può non considerare una corresponsabilità di entrambi nell'impiego in terapia dei farmaci.

La responsabilità degli informatori scientifici è stata peraltro sancita dal decreto ministeriale 23 giugno 1981, che li obbliga (articolo 10) a collaborare con il Ministero della sanità, anche con suggerimenti ed indicazioni, al fine appunto di assicurare il corretto ed ottimale svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci.

Il ruolo degli informatori scientifici nella conoscenza ed utilizzazione del farmaco è dunque importante e delicato, per cui deve essere svolto con piena dignità professionale.

Il riconoscimento giuridico della professione di informatore scientifico del farmaco è da ritenersi, pertanto, giusto e necessario, affinché questi operatori possano essere chiamati a rispondere del loro operato e possano così offrire, per la collettività, la massima garanzia della propria etica e professionalità.

Gli orientamenti professionali sono, infatti, propri di talune professioni di ordine intellettuale, a cui il legislatore ha ritenuto di dedicare una particolare attenzione in quanto gli interessi privati coinvolti dalla professione sono rilevanti, indirettamente, anche per lo Stato.

Così come l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici diviene condizione essenziale per l'esercizio dell'attività professionale del medico e garantisce, nel contempo, la collettività sul possesso dei requisiti obbligatori da parte dei medici curanti, oltre che della loro etica e professionalità, analogamente, l'iscrizione all'Albo degli informatori scientifici del farmaco costituirebbe la condizione essenziale per l'esercizio dell'attività professionale (eliminando automaticamente ogni forma abusiva da parte di estranei alle finalità proprie del servizio di informazione scientifica sui farmaci) e garantirebbe il medico e la collettività sul possesso dei requisiti obbligatori, da parte degli informatori scientifici del farmaco, oltre che della loro etica e professionalità.

Si potrebbe obiettare che professionista è chi presta, verso un corrispettivo, servizi con attività prevalentemente propria, senza vincoli di subordinazione e che pertanto mal si adatterebbe tale attribuzione agli informatori scientifici del farmaco (con le responsabilità ed implicazioni relative) essendo gli stessi, prevalentemente, titolari di un rapporto di impiego subordinato ed a tempo pieno.

Esistono, però, alcuni professionisti, che si trovano in posizione anomala rispetto alla generalità, nel senso che esercitano la professione, pur essendo lavoratori subordinati, alle dipendenze di enti pubblici e privati.

Basti pensare alle varie categorie di avvocati, che non sono liberi professionisti, come gli avvocati dello Stato e di altri enti pubblici. Taluni di costoro sono iscritti nei cosiddetti «albi speciali», altri, invece, fanno parte integrante dell'Amministrazione.

Si pensi a talune categorie di sanitari, in particolare ai farmacisti.

alle disposizioni dettate dalla presente legge, sia per quanto concerne i testi di informazione, dei quali è responsabile l'azienda titolare della relativa autorizzazione alla immissione in commercio del prodotto oggetto della informazione, sia per quanto attiene ai contenuti della esposizione orale della medesima, che deve essere veritiera e completa.

ART. 7.

1. Per il materiale informativo inviato, consegnato o illustrato ai sanitari, per l'organizzazione dei congressi, convegni, incontri aventi per oggetto l'informazione scientifica sui prodotti di cui all'articolo 1 e per quanto attiene alla consegna di campioni gratuiti si fa riferimento a quanto prescritto dai decreti ministeriali in materia.

2. Null'altro può essere inviato o consegnato ai sanitari al di fuori del materiale di cui al comma 1.

ART. 8.

1. Il Ministero della sanità, qualora ravvisi comportamenti da parte dell'informatore scientifico che appaiono contrastanti con le disposizioni fissate dalla presente legge, ne dà segnalazione per iscritto all'ordine professionale di appartenenza e alle commissioni di cui all'articolo 13. L'organo competente procede nei confronti dell'informatore scientifico secondo quanto previsto dal proprio ordinamento in tema di procedimenti disciplinari, uniformandosi al codice deontologico da approvarsi con apposito decreto del Ministro della sanità, su indicazione degli ordini e delle associazioni professionali di categoria.

2. Dell'esito di tale procedimento l'ordine professionale di appartenenza o la competente commissione di cui all'articolo 13 dà comunicazione al Ministero della sanità.

ART. 9.

1. Allo scopo di garantire un effettivo e migliore conseguimento dei fini sociali connessi al servizio di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano e veterinario, l'informazione deve essere portata a tutti i sanitari interessati, in base alla competenza degli stessi, con frequenza adeguata alle reali necessità di informazione e di aggiornamento, nel rispetto di quanto disposto in materia dal comitato di cui all'articolo 11.

ART. 10.

1. Le aziende che non si attengono alle norme della presente legge e/o si avvalgono per l'informazione sui farmaci ad uso umano e veterinario di personale non provvisto dei requisiti richiesti dall'articolo 2, sono punite con ammenda.

2. In caso di recidiva, il Ministero della sanità provvede alla revoca della autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 e oggetto della violazione delle norme dettate dalla presente legge.

ART. 11.

1. Al fine di esercitare la vigilanza ed il controllo sul servizio di informazione scien-

tifica, di predisporre i programmi di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di stabilire i criteri che il Ministero deve seguire nel fornire indicazioni ed orientamenti per i corsi di perfezionamento ed aggiornamento per gli informatori scientifici e di provvedere alla compilazione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 4 della presente legge, alla sua tenuta, alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alla sua biennale pubblicazione, è costituito presso il Ministero della sanità un apposito comitato composto da:

a) il direttore generale del Servizio farmaceutico, che lo presiede;
b) un membro designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;
c) un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici;
d) un membro designato dal Consiglio nazionale dei chimici;
e) un membro designato dall'Ordine nazionale dei biologi;

f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;

g) un funzionario del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente;

h) tre informatori scientifici designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dell'industria farmaceutica;

i) un informatore scientifico nominato dalle associazioni degli informatori scientifici;

j) due ricercatori dell'Istituto superiore della sanità;

m) tre esperti designati dal Ministero della sanità;

n) tre docenti universitari di discipline biomediche o chimico-farmaceutiche o economico-sanitarie o statistiche-sanitarie;

o) tre esperti designati dalle regioni;

p) tre esperti designati dalle associazioni di categoria dell'industria farmaceutica.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

3. Il comitato delibera con la presenza di almeno dieci membri, in esso compreso il presidente o chi ne fa le veci.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Gli esperti designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono scelti dal Ministero della sanità. A tal fine ciascuna regione, eccettuata la regione Trentino-Alto Adige, e ciascuna provincia autonoma designa un esperto entro trenta giorni dalla specifica richiesta ministeriale. Nello stesso termine gli organismi rappresentativi di cui al comma precedente designano i propri esperti. Allo scadere del termine il Ministero della sanità provvede alle nomine, anche in caso di mancata designazione da parte delle regioni e degli altri organismi competenti.

7. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

8. Il comitato è rinnovato ogni tre anni; i componenti possono essere riconfermati.

9. Ai componenti del comitato e al segretario non è corrisposto il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

10. Agli effetti del trattamento economico di missione gli estranei all'amministrazione dello Stato sono equiparati ai primi dirigenti.

11. La relativa spesa è imputata al capitolo 1093 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

12. Tenuto conto delle deliberazioni del comitato, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il Ministero della sanità provvede ad impartire disposizioni particolari cui le aziende farmaceutiche devono attenersi nell'esercizio della loro attività informativa e coordina l'attività di informazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

13. È abrogato l'articolo 9 del decreto del Ministro della sanità del 3 giugno 1981, sostituito dall'articolo 8 del decreto ministeriale del 23 novembre 1982.

ART. 12.

1. Nella prima applicazione della presente legge e per un anno dalla sua entrata in vigore, le aziende di cui all'articolo 3 devono richiedere l'iscrizione nell'elenco degli informatori scientifici, di cui all'articolo 4, per tutti coloro che, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, godano dei diritti civili e dimostrino di avere un rapporto di lavoro dipendente per l'esercizio dell'attività di informazione scientifica sui prodotti di cui all'articolo 1, an-

teriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine, qualora non abbia provveduto l'azienda per la quale opera, l'interessato, entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministero della sanità copia notarile del contratto di lavoro o altro documento atto a comprovare l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge.

3. Coloro che dimostrino con idonea documentazione di aver comunque esercitato l'attività di informazione sui prodotti di cui all'articolo 1 nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge devono essere assunti con rapporto di dipendenza a tempo pieno dalle aziende per poter essere inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4. L'avvenuta prima iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 consente all'interessato, in caso di cancellazione temporanea, la reinscrizione in qualsiasi momento, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

ART. 13.

1. Al fine di esercitare il controllo sull'attività degli informatori scientifici non iscritti negli ordini professionali di cui all'articolo 2 sono costituite a livello provinciale o interprovinciale commissioni composte da:

a) un magistrato di tribunale;

b) quattro informatori scientifici appartenenti alle associazioni degli informatori scientifici più rappresentative ed eletti nelle rispettive assemblee provinciali.

2. L'ordinamento delle predette commissioni in tema di procedimenti disciplinari è stabilito con apposito decreto del Ministro della Sanità.



* * *

I testi completi

*delle quattro proposte di legge sugli ISF
presentate in parlamento*

* * *

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

(dalla prima pagina)

All'unanimità la linea associativa dai lavori del Consiglio Nazionale

RA/CHIETI, PISA, ROMA/9, SALERNO, SAVONA/IMPERIA, TARANTO, TREVISO/BELLUNO, TRIESTE/GORIZIA, TORINO, VENEZIA e VERONA per l'attività locale svolta e a me nota, nonché per l'impegno profuso a sostegno della proposta di legge per il riconoscimento giuridico della nostra professione.

Voglio ancora qui ricordare l'impegno delle Sezioni di AN, BO, BR, CB/IS, CO/SO, FG, FO/RA, LE, LI, LU, MO, MT, NA/2, NO/VC, PC, PD, PG, PR, PT, PV, PZ, RM/6, RM/15, RM/19 e SR/ARG, per lo sviluppo dell'attività sezionale, sia in termini di proposte che di proselitismo, oppure per i loro interventi sulla stampa locale.

Certamente altre Sezioni avranno svolto attività altrettanto importanti e valide; qualcuna potrà forse essersi sfuggita ed in tale eventualità me ne scuso con loro. Negli altri casi mi sono mancate tempestive ed adeguate informazioni.

Un vivo ringraziamento, comunque, a tutte le Sezioni ed un invito a voler sempre operare in tal senso, con analogo impegno e convinzione.

3. - RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA PROFESSIONE

3.1 Con l'On.le Barontini, primo firmatario della nostra prima proposta di legge, l'Esecutivo Nazionale ha avuto modo di incontrarsi più volte, confrontando le notizie da ciascuno acquisite, suggerendo gli interventi ritenuti di volta in volta più opportuni.

È stato così possibile incontrare, grazie anche alla collaborazione di alcune Sezioni locali, molti membri delle Commissioni parlamentari IGIENE / SANITA' e GIUSTIZIA, nonché l'On.le Calasiano, Presidente della Commissione Igiene e Sanità. Così come è stato possibile intervenire presso la Direzione Generale del Servizio Farmaceutico del Ministero della Sanità, affinché desse, come ha dato, parere sostanzialmente favorevole sulla proposta di legge Barontini.

Ed è stato così possibile incontrare a Roma, a Montecitorio, i Gruppi Parlamentari del MSI/DN, del PCI, del PSI nonché il Gruppo Misto, ai quali l'Esecutivo ha illustrato i problemi e le aspettative della categoria trovando sostanzialmente d'accordo tutti gli interlocutori, anche se taluni di essi hanno suggerito soluzioni diverse o momenti di riflessione.

3.2 Grazie all'attivo interessamento della locale Sezione una rappresentanza dell'Esecutivo Nazionale si è incontrata a Salerno con il Ministro della Sanità, On.le Donat Cattin, che ha assicurato il suo intervento, dopo l'approvazione della Finanziaria, nonché con l'On.le Gerardo Bianco, Presidente dei Parlamentari D.C. alla Camera, che, condividendo l'esigenza del riconoscimento giuridico della nostra professione, ha assicurato il suo intervento in tal senso pres-

so i Parlamentari del suo Partito.

3.3 Da questo intenso lavoro sono infatti scaturiti gli interventi presso l'On.le C. Pontello della DC, Presidente del Comitato Ristretto nell'ambito della Commissione GIUSTIZIA, nonché presso l'On.le Muscardini, componente per il MSI/DN della Commissione Igiene e Sanità della Camera; interventi che hanno prodotto la presentazione di altre due proposte di legge, entrambe finalizzate al riconoscimento giuridico della nostra professione, con alcune modifiche formali rispetto alla proposta dell'On.le Barontini.

Di queste nuove proposte troverete copia nella Vostra cartellina, così come del giudizio espresso da IL MEDICO D'ITALIA sulla proposta Pontello; troverete altresì copia della proposta di legge dell'On.le Garavaglia, che, come pubblicato sul n. 67/86 de IL GIORNALE DEL FARMACISTA (risposta del Direttore a tale Manlio Spadoni) è di ispirazione FOFI e si propone l'obiettivo di regolamentare il servizio di informazione scientifica sui farmaci nonché la nostra attività. Nessun riconoscimento giuridico, dunque, della nostra professione!

4. - RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA DELL'ASSOCIAZIONE

In attesa dell'auspicato riconoscimento giuridico della nostra professione, attraverso l'approvazione di una apposita legge, è possibile percorrere parallelamente qualche altra strada, che non pregiudichi tale nostro obiettivo, ma anzi lo faciliti? Ponendosi anch'egli tale quesito, il Collega Bassano di Roma, Presidente Regionale del Lazio, ci ha a suo tempo suggerito di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica della nostra Associazione. L'idea era e resta affascinante, ma come realizzarla?

A questa domanda cercherò di rispondere, durante i nostri lavori, lo stesso Collega Bassano; e tutti noi dovremo impegnarci a capire fino in fondo l'importanza e la fattibilità del suo progetto, sul quale dovremo esprimerci. A nome dell'Esecutivo, e d'intesa con il Presidente del Collegio Nazionale dei Provvisori, io ho solo il dovere di ricordare — confortato in ciò dal parere dell'Avv. B.R. NICOLOSO — che la richiesta della personalità giuridica della nostra Associazione comporta una modifica statutaria (da Associazione «non riconosciuta», cioè, ad Associazione «riconosciuta»), modifica che — a norma dell'attuale Statuto — è di esclusiva competenza del Congresso.

Per rendere più funzionali i lavori del Consiglio, propongo la nomina di una COMMISSIONE DI LAVORO, che, dopo cena, approfondisca l'argomento, onde riferire allo stesso Consiglio, domani, per le decisioni del caso.

5. - RAPPORTI CON LA FARMACINDUSTRIA

«Al X Congresso di Rimini — ricorda il Collega LODDE — constatammo che da parte della Farmindustria (vedi relazione del Collega Brando), ci era stato qualche segno di buona volontà; infatti, Commissioni delle due Organizzazioni si erano incontrate ed avevano buttato le basi per una serie di colloqui e confronti, che dovevano costituire l'inizio di una fattiva collaborazione tra le nostre due Associazioni, producendo, fra l'altro, una campagna stampa presso i medici a favore dell'immagine dell'Informatore.

Successivamente c'è stato l'incontro fra i Dott.ri Marini, Baldi e Bertini (Farmindustria), De Rita, D'Ercole e Lodde (AIISF), a Pisa, per esaminare ed eventualmente fare unificare i Decreti Ministeriali disciplinanti l'attività di informazione scientifica.

A causa del passaggio di poteri ai vertici della Farmindustria (luglio '86) è mancata la fase conclusiva.

Il giorno 27 ottobre 1986, l'Esecutivo Nazionale al completo si è, comunque, incontrato con il nuovo Presidente della Farmindustria, Dr. C. Cavazza.

È stata una presa di contatto: si è fatta un'analisi completa ed approfondita della nuova situazione nella quale dobbiamo operare; abbiamo parlato della situazione di mercato, delle pressioni aziendali, del rapporto con la Classe medica, della frequenza visite, delle regolamentazioni, del ruolo degli I.S. e degli ispettori, delle indagini di mercato, del problema ENASARCO, della formazione professionale, del DDMM, del trasporto saggi e dei gadgets, ed anche del paragone e delle campagne in farmacia.

Il Dottor Cavazza — presenti il Dr. Materazzi, il Dr. Placeo, il Dr. Porporati — ha dichiarato la sua disponibilità ad incontrarsi e confrontarsi con noi, con una maggiore frequenza, richiedendoci un documento illustrante la serie dei nostri problemi. Questo documento riteniamo debba essere formulato in questa sede ed a tal proposito propongo la nomina di una seconda Commissione specifica di lavoro.

6. - RAPPORTI CON LA CLASSE MEDICA

«Invece che fare il punto sulla situazione dei nostri

rapporti con i medici» — dice il Collega PICCAZZO — «preferirei fare tanti punti e, si badi bene, non per incertezze, ma perché i «distingui», le considerazioni che mi vengono in mente sono moltissime e, mi accorgo, anche tra di loro contraddittorie.

I rapporti con i medici si possono vedere, come in realtà sono, a vari livelli:

1) a livello associativo, ossia rapporto AIISF-FNOMCeO; nell'incontro avuto con il Presidente della FNOMCeO, Prof. Eolo Parodi, è stato fatto un primo esame dello stato attuale dei rapporti «medici-informatori scientifici», con l'impegno ad approfondire l'argomento in futuri contatti. Contatti che, come vi è noto, si è cercato di attivare in occasione del recente «scandalo delle fustelle» e che, in realtà, si sono avuti soltanto il 2.12.86 a Firenze.

Con ben altra durezza la base della FNOMCeO (intendendo gli Ordini provinciali dei Medici) segnala ad ognuno di noi, quotidianamente, il sempre crescente disagio nei confronti non certo della Informazione Scientifica, ma delle modalità in cui via via (amaramente, direi giù giù) si è andata realizzando.

Ed eccoci al secondo livello:

2) rapporti Ordini provinciali-Sezioni provinciali AIISF. Qui i discorsi si fanno più concreti: il grado di sensibilità è ovviamente proporzionale alla intensità dei contatti che ogni Direttivo Sezionale mantiene con il corrispettivo Direttivo dei medici. Va da sé che tanto più sono approfonditi, tanto più i rispettivi problemi potranno essere affrontati, analizzati e avviati a soluzione.

Preoccupazione primaria di ogni Direttivo Sezionale dovrebbe essere: avviare, mantenere, intensificare tali rapporti, perché la voce unitaria della Sezione — e quindi dell'Associazione — giunga a quella parte che rappresenta una componente fondamentale del nostro lavoro, e quindi della nostra ragione d'essere; se viene a mancare questo canale di comunicazione, non solo quella Sezione, ma l'Associazione tutta vede venir meno un interlocutore indispensabile delle nostre problematiche e delle proprie esigenze. Là dove si è sgombrato il terreno da ogni contrapposizione o condizionamento di parte e si è avviato un discorso in tutta onestà e dignità, i risultati non sono mancati: ve-

di le prese di posizione degli Ordini dei Medici pubblicate su Algoritmi sulla modalità e frequenza delle visite degli I.S., sull'informazione ai giovani medici, sulle indagini di mercato.

3) Al terzo livello (per ordine, ma non per importanza) bisogna considerare non più l'Associazione, ma il singolo rapporto «Informatore-Medico». Mi preme qui riportare quanto ebbi a dire nella mia relazione congressuale un anno fa proprio qui a Rimini: «Il medico ha certamente la possibilità di accentuare le finalità sociali del nostro servizio, purché si ponga di fronte ad esso non in atteggiamento passivo o di sufficienza...»; ebbene, mi permetto, ad un anno di distanza una considerazione: purtroppo si va generalizzando, non certo l'atteggiamento di sufficienza, ma quello passivo, di accettazione, di condiscendenza, addirittura, ad ogni proposta, sia essa morbida o grintosa, che venga fatta.

Sarà utopistico, ma lo dico lo stesso: se il medico collabora con noi, ad esempio non accettando i gadgets, piccoli o grandi che siano, ma rifiutandoli in tutta onestà e sincerità, sgombrano il terreno da ogni possibile implicazione utilitaristica, piccola o grande, velata o plateale che sia, si potrà instaurare una reale, reciproca collaborazione scientifica a tutto vantaggio della produzione e della spesa farmaceutica, della migliore utilizzazione del farmaco, di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.

Fin qui Piccazzo. Personalmente ho da aggiungere che martedì 2 dicembre mi sono incontrato a Firenze con il Dr. A. PAGNI, Presidente della SIMG, delegato dal Prof. Parodi ad affrontare la discussione di quanto denunciato con il nostro telegramma del 4.10.86 (ALGORITMI, Anno IV n. 5).

Con il Dr. Pagni abbiamo fatto una approfondita analisi dell'intera problematica, non senza contrapposizioni profonde.

Il Dr. Pagni ha comunque assunto l'impegno di portare a livello di Comitato Centrale della FNOMCeO le nostre istanze e le sue personali convinzioni in proposito, sulla base di un documento che dovremo tutti noi approvare in Consiglio Nazionale e per la cui formulazione chiedo la costituzione di una apposita Commissione di lavoro.

(segue a pag. 16)

AI COLLEGHI

che ci segnalano disguidi nella consegna di Algoritmi, ricordiamo che il giornale viene spedito regolarmente a tutti gli indirizzi in nostro possesso.

Raccomandiamo, quindi:

— di segnalare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo alla propria Sezione;

— di parlarne col proprio postino... nel caso che tali disguidi continuino a verificarsi.

7. - ATTIVITA' DELL'UFFICIO STAMPA E P. R.

Per quanto attiene all'Ufficio Stampa della nostra Associazione, l'amico GALLUPPI ricorda come « scarsa, quando non insufficiente, sia stata la collaborazione che lo stesso Ufficio ha ricevuto dalle Sezioni. E lo conferma il fatto che soltanto una sola comunicazione sia stata licenziata dallo stesso.

Riteniamo, per il particolare momento che la nostra categoria vive (e che non abbiamo difficoltà a definire storico!), essere estremamente importante pubblicizzare la nostra immagine.

Su tutto il territorio nazionale proliferano radio e televisioni private che non disdegnano collaborazioni, specie quando sono gratuite. In queste immense platee, che nella loro globalità raggiungono milioni di persone, potremmo pensare, con sufficiente tranquillità, di inserirci; e non bisogna dimenticare la vitale importanza della stampa scritta: i quotidiani locali sono veicoli estremamente produttivi per meglio presentare la nostra funzione. Dove queste azioni sono state attuate la nostra immagine si è valorizzata e il concetto che la gente aveva della nostra professione va lentamente cambiando. Sono piccoli, ma importanti passi, per dare maggiore credibilità agli Informatori Scientifici». Conclude Galluppi: «È assolutamente pleonastico che tutte le iniziative di livello pubblicistico, auspicabili e benvenute, abbiano un comune denominatore: la Presidenza della nostra Associazione. E questo per dare uniformità di informazione».

8. - RAPPORTI CON LE OO.SS.

Dice il Collega D. BRUNI: «L'impegno che ci eravamo dati, a partire dal X Congresso Nazionale, nei confronti delle Organizzazioni sindacali, per il rinnovo contrattuale, aveva come obiettivi:

- definizione del 'profilo' dell'I.S. secondo quanto deliberato in occasione del Consiglio Nazionale di Terni;

- inquadramento minimo al settimo livello;

- organizzazione del lavoro con più stretto rapporto I.S./ricerca, con un programma di formazione e aggiornamento professionale;

- chiarezza all'interno della struttura del salario globale e dei rimborsi spese con la regolamentazione dei premi e con la previsione di una sorta di 'elemento integrativo di funzione' in base alla diversità di impegno quali/quantitativo richiesto;

- trasformazione in giornate di riposo compensativo delle riduzioni di orario di lavoro;

- meditazione approfondita sull'argomento 'quadri' e soluzione di questo in sede contrattuale.

L'assemblea dei delegati sindacali di Chianciano ha elaborato, nel maggio scorso, la piattaforma rivendicativa

per il rinnovo del CCNL delle aziende chimiche e farmaceutiche e dovrebbe essere ormai noto a tutti come quella piattaforma abbia recepito, non certo senza il nostro impegno e la nostra partecipazione, tutti i punti che abbiamo appena evidenziato. Tutto risolto, allora??

Assolutamente, no!! Dobbiamo sapere che la fase contrattuale procede a grande fatica e che la controparte industriale non è molto disponibile a fare concessioni né sul piano economico né su quello normativo.

E, per quanto ci riguarda più specificatamente, ritiene gli I.S. lavoratori a 'basso profilo professionale'.

Riteniamo che su questo, sul nostro profilo professionale, si debba aprire, al nostro interno, un serio momento di riflessione.

A cominciare da quanto, sempre più frequentemente, ci viene richiesto, in contrasto con la deontologia del nostro lavoro, fino a elaborare una nostra proposta di organizzazione del lavoro che recuperi insieme professionalità e responsabilità.

Ci riferiamo alla dilagante abitudine all'omaggio al gadget, allo spot da prestigiatore, che, contrabbandati come nuovi 'mezzi di comunicazione', non fanno che abbassare il nostro profilo professionale.

E certamente non riteniamo migliori i tentativi di farci acquisire esperienza come agenti di viaggio o come guide turistiche!

Per quanto, poi, riguarda la nostra O.d.I. crediamo di poterla ritenere superata dai tempi e dalle possibilità degli attuali mezzi di comunicazione.

È il momento di cominciare a sperimentare una distribuzione orizzontale e non più verticale delle responsabilità.

Qualcuno lamentava la scarsa possibilità di 'carriera' per gli I.S.; ma cos'è la 'carriera' di un I.S., se non l'assunzione di specifiche e diversificate responsabilità?

Perché non cominciare a pensare in termini di distribuzione dei carichi di lavoro in base a specifiche attitudini e, soprattutto, in base a reali possibilità di miglioramento professionale aperte a tutti?

Queste ed altre riflessioni ci portano alla conclusione che è indispensabile, in questa tornata contrattuale, porre le basi per una seria elaborazione della nostra presenza all'interno dell'O.d.I..

Non si tratta di far passare un 'profilo di minima', ma di sancire la nostra esistenza stessa.

A chi ritiene che questo modo di procedere sia sbagliato, chiediamo di darci, con i fatti, premesse e soluzioni diverse.

Il nostro autonomo riconoscimento, in sede congressuale, nell'area 'quadri' teneva e tiene conto di quanto abbiamo detto fin qui in termini di proiezione del nostro essere: fa parte, cioè, di ciò che vorremmo essere. La realtà attuale risulta un po' diversa e siamo certi che nessuno si opporrebbe

a cambiarla: bisogna sapere, a cominciare da che cosa, e per andare dove.

Ancora recentemente, a fine ottobre, la FULC ha assunto fra gli impegni primari, la 'questione' degli I.S., chiedendo a Farmindustria la apertura di un tavolo specifico di trattativa, da riportare, comunque, a compimento nell'ambito generale del CCNL.

In questo senso e per dare massima efficacia alle proposte, è stato realizzato un 'coordinamento nazionale dei delegati I.S.' che possa seguire più da vicino l'andamento della trattativa, con il compito anche di fare una riflessione sulle possibili strategie di mobilitazione dei colleghi.

Perché anche questo è un argomento sul quale dobbiamo meditare:

- quali sono le nostre capacità di mobilitazione?

- E, ancora: in che modo possiamo esprimere la nostra solidarietà con le tesi che ci stanno a cuore?

- Come ci organizziamo ai vari livelli: aziendale, territoriale, nazionale? Bisogna uscire da questi interrogativi con risposte concrete e attuabili, se si vuole ottenere ascolto in un momento come questo.

- Potremmo, ad esempio, elaborare un nostro codice di autoregolamentazione (o deontologico) ed avere la determinazione di rispettarlo tutti?

- In una situazione contrattuale nella quale per gli I.S. è vero tutto e il contrario di tutto, potremmo decidere autonomamente, e tutti insieme, quali sono le regole, o i limiti, oltre cui non siamo disponibili ad andare?

La risposta deve essere quanto mai meditata, senza escludere proposte alternative. Forse questa non è neanche materia per un contratto di lavoro, ma gli eventi sono tali da richiedere una presa di coscienza profonda delle nostre problematiche.

- Quale futuro, ad esempio, si prefigura con l'avvenimento dei contratti di 'formazione lavoro' anche per gli I.S.?

- Il ricorso ad organizzazioni terziarie specializzate potrebbe risultare una soluzione per il contenimento dei costi a parità di livelli di produzione: in questo modo si esprimeva il Direttore della Farmindustria nel 1983 riferendosi al servizio di informazione scientifica.

Dobbiamo ritenere che questa ipotesi sia ancora valida?

Crediamo di dover uscire dai lavori di questo C.N. con una organica proposta da sottoporre alla FULC, proposta che deve dare anche risposte per il dopo CCNL e che ci deve vedere impegnati costantemente, ricordando che comunque si risolve, presto o tardi, l'iter del nostro progetto di legge, avremo sempre un interesse contrattuale da difendere, in quanto dipendenti».

Analogamente a quanto

detto in precedenza, propongo la costituzione di una specifica Commissione di lavoro.

9. - STATUTO / REGOLAMENTO INTERNO

Come Vi è noto, il X Congresso Nazionale ha apportato alcune modifiche al nostro Statuto; conseguentemente anche il Regolamento interno dovrà essere modificato per adeguarlo al nuovo Statuto.

Questo è un compito del Consiglio Nazionale i cui componenti hanno già ricevuto una ipotesi del nuovo Regolamento, alla cui formulazione ha collaborato attivamente il Collega V. CHIARIACO, che ringrazio qui pubblicamente.

Su tale argomento torneremo, comunque, nel corso dei nostri lavori.

10. - UEADM

Il Collega B. PETRI, su mandato dell'Esecutivo, ha partecipato ai lavori del Consiglio Europeo tenutosi a Graz nello scorso mese di ottobre. Il Collega PETRI ha portato in quella sede la volontà e la posizione della nostra Associazione, espresse dal X Congresso.

I risultati ottenuti confermano la validità di quanto da noi proposto. Anche su tale argomento torneremo, comunque, nel corso dei lavori.

11. - ALGORITMI

Come Vi è noto, la sensibilizzazione operata presso i Colleghi di diverse province, nelle quali la nostra Associazione non era presente, è stato possibile effettuarla sfruttando anche il periodico associativo ALGORITMI, che, in ossequio al suo nome ed all'impegno assunto dalla Redazione, ha cercato di fare della chiarezza il suo elemento portante, fornendo, una dopo l'altra, continue certezze tecniche, non solo agli Informatori Scientifici, bensì a tutti coloro che, per responsabilità e competenza, sono preposti all'esame ed alla soluzione dei problemi, che investono il grande tema della sanità ed in particolare il settore farmaceutico.

Sulla base degli apprezzamenti già espressi da molti di Voi, nonché del mio personale riscontro dell'impegno costante e diligente dimostrato dal Direttore di ALGORITMI, credo, altresì, doveroso, da parte mia, ringraziare qui il Collega A. DONATO, il cui incarico, a norma del nuovo Statuto (art. 7), deve essere assegnato dal Consiglio Nazionale. Vi invito, pertanto, a voler aderire a tale compito nel corso dei lavori, confermando la Vostra fiducia al Collega A. DONATO ed autorizzando il sottoscritto, d'accordo con il Direttore, ad apportare nella composizione della Redazione ogni eventuale modifica possa ritenersi necessaria.

Colleghi, con questa relazione ed a nome dell'Esecutivo ho inteso riferirVi, soprattutto, sulla attività svolta dall'Esecutivo Nazionale, perché possiate valutarla e trovarvi anche, per

quanto possibile, elementi necessari per meglio definire il programma dell'Associazione, in armonia con le indicazioni del X Congresso Nazionale. Vi invito, pertanto, ad esprimere liberamente ogni Vostro giudizio del quale faremo certamente tutti tesoro per meglio operare nell'interesse degli iscritti e della intera categoria.

Altre iniziative sono in corso (rapporti con i mass-media, con le regioni ecc.) e di queste non mancheremo di informarVi nel corso dei lavori, altre ancora potranno e dovranno essere indicate da questo Consiglio Nazionale; tutte o la maggior parte di esse, potranno, però essere realizzate solo se ci sarà veramente la collaborazione di tutti, a qualsiasi livello, se ognuno vorrà assolvere — pur se nell'ambito del volontariato — i compiti conferitigli, se sapremo guardare al futuro, se sapremo cogliere ogni occasione per far crescere la nostra presenza e la nostra attività in tutti quei settori, che hanno comunque attinenza con la nostra professione, se sapremo difendere i nostri diritti con la stessa forza con la quale risponderemo ai nostri doveri di uomini e di Informatori.

Benvenuti

Registriamo con piacere la costituzione delle nuove Sezioni di Cremona e di La Spezia. A tutti i colleghi gli auguri di buon lavoro da Algoritmi.

ALGORITMI

Periodico dell'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco.

Direttore Responsabile:
ANGELO DE RITA

Direttore:
ANTONINO DONATO

Redattori:
G. BRANCOLINI
G. CIAMPI
G. CORVI
F. CUCUZZA
G. GABRIELLI

Direzione, Redazione e Amministrazione:
Via Brunelleschi, 1
50123 Firenze

Impaginazione e grafica:
R. LUCHI

Tipografia e stampa:
Tip. Lascialfari
Via S. Egidio, Firenze

Gli scritti che giungono a questo giornale, comprese le lettere, saranno pubblicati firmati salvo diversa indicazione dell'autore; saranno comunque destinati scritti anonimi o firmati con pseudonimi di cui il direttore non conosca l'identità. Ricordiamo infine che tutti gli articoli firmati esprimono l'opinione dell'autore e non necessariamente la linea dell'Associazione.